

 IN LIQUIDAZIONE	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001	Pag. 1 di 52 Rev.: 07
--	--	--------------------------

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi e per gli effetti di cui al  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

## PARTE GENERALE

### STATO DELLE REVISIONI

### ITER DI EMISSIONE

REV.	MOTIVO DELLA REVISIONE	DATA	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
01	Prima Emissione	14.12.2011	RGQ	OdV	CdA
02	Modifiche proposte dall'Ing. Miti	21.06.2012	RGQ	OdV	CdA
03	Modifiche proposte dall'OdV	09.11.2017	OdV	CdA	CdA
04	Modifiche proposte dall'OdV	31.10.2018	OdV	RPCT - Liq.	Liq.
05	Modifiche proposte dall'OdV	31.07.2019	OdV	RPCT - Liq.	Liq.
06	Modifiche proposte dall'OdV	31.12.2021	OdV	RPCT - Liq.	Liq.
07	Modifiche proposte dall'OdV	16.05.2025	OdV	RPCT – Liq.	Liq.

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 2 di 52 Rev.: 07
---	--	--------------------------

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
1.1	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE: STORIA E QUADRO ATTUALE.....	4
1.2	SCOPO.....	4
1.3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
1.4	DESTINATARI.....	5
<b>2.</b>	<b>IL QUADRO NORMATIVO - CENNI.....</b>	<b>6</b>
2.1	I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	6
2.2	I c.d. REATI PRESUPPOSTO - RINVIO.....	6
2.3	LE SANZIONI.....	7
2.4	L'EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO.....	9
<b>3.</b>	<b>FBM - CENNI.....</b>	<b>10</b>
3.1	PROFILO E <i>MISSION</i> : DALLA COSTITUZIONE ALL'ATTUALE FASE DI LIQUIDAZIONE.....	10
3.2	LA GOVERNANCE .....	11
<b>4.</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FBM...17</b>	
	<b>I. IN GENERALE.</b>	
4.1/I	I CONTENUTI DEL MODELLO.....	17
4.2/I	LE LINEE GUIDA.....	18
4.3/I	LA STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO DA FBM.....	18
4.4/I	LE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - RINVIO..20	
	<b>II. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO</b>	
4.1/II	LA DEFINIZIONE DI "RISCHIO ACCETTABILE".....	22
4.2/II	IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEL RISCHIO-REATO.....	23
4.3/II	I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO-REATO E LE AZIONI CONSEGUENTI.....	24
4.4/II	LA MAPPATURA DELLE AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE A UN RISCHIO RILEVANTE.....	32
4.5/II	LE AZIONI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE A UN RISCHIO RILEVANTE.....	32
4.6/II	L'AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO E DEL RISCHIO RESIDUO.....	33
	<b>III. IL SISTEMA DI CONTROLLO</b>	
4.1/III	I PROTOCOLLI.....	34
4.2/III	I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	34
4.3/III	IL CODICE ETICO.....	35
4.4/III	LE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.....	35
4.5/III	LE MISURE ORGANIZZATIVE E GLI ORGANI DI CONTROLLO.....	36
4.6/III	I PROTOCOLLI INCIDENTI SULLE AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE.....	36
	<b>IV. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>	
4.1/IV	L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	37
4.2/IV	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	37
<b>5.</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....38</b>	
5.1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	38
5.2	REQUISITI.....	38
5.3	COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGINIBILITA' E DI DECADENZA.....	39
5.4	CONTINUITA' D'AZIONE, FUNZIONAMENTO E TRACCIABILITA'.....	40
	5.4.1 IN CASO DI ODV MONOCRATICO.....	40
	5.4.2 IN CASO DI ODV COLLEGIALE.....	41

<b>5.5</b>	COMPITI E POTERI.....	42
<b>5.6</b>	REPORTING AGLI ORGANI SOCIALI E INCONTRI PERIODICI CON IL COLLEGIO SINDACALE, IL RPCT E IL DPO.....	45
<b>5.7</b>	FLUSSI INFORMATIVI.....	46
<b>5.8</b>	SEGNALAZIONI DI ILLICITI (c.d. WHISTLEBLOWING).....	46
<b>6.</b>	<b>DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....</b>	<b>48</b>
<b>6.1</b>	DIFFUSIONE.....	48
<b>6.2</b>	INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	48
	<b>6.2.1</b> ORGANI SOCIALI.....	48
	<b>6.2.2</b> CONSULENTI, FORNITORI E ALTRI SOGGETTI TERZI.....	48
<b>7.</b>	<b>IL SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>	<b>50</b>
<b>7.1</b>	PRINCIPI GENERALI.....	50
<b>7.2</b>	SANZIONI NEI CONFRONTI DEL LIQUIDATORE, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RPCT.....	51
<b>7.3</b>	SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ODV.....	52
<b>7.4</b>	SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, FORNITORI E ALTRI SOGGETTI TERZI.....	52

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 4 di 52 Rev.: 07
--	--	--------------------------

## 1.

## PREMESSA

### 1.1 Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione: storia e quadro attuale

Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. – società operante secondo il modello dell'*in house providing*, la cui compagine è attualmente costituita da Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna – è stata posta in liquidazione, a far data dal 25 settembre 2018, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 31 luglio 2018. L'attuale denominazione è pertanto Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione (di seguito, per brevità, FBM in liquidazione).

Per un maggiore dettaglio della storia della Società e degli ambiti di attività nella fase antecedente l'avvio della liquidazione si rinvia al successivo capitolo 3 del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D. Lgs. 231/2001 o Decreto).

Si anticipa sin d'ora che, sin dall'avvio della fase di liquidazione, la Società è priva di personale dipendente e che, a seguito della cessione al socio Università di Bologna degli impianti fotovoltaici di cui era proprietaria, avvenuta in data 27 dicembre 2022, la Società non è più operativa.

### 1.2 Scopo

Il presente documento, via via aggiornato nel corso del tempo, è volto a definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo Modello o Modello organizzativo) al quale debbono conformarsi le attività volte alla liquidazione della Società al fine di garantire il pieno rispetto delle normative, vigenti e di futura emanazione, e dei principi etici ai quali la Società si ispira e, in ultima analisi, a prevenire/contrastare la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, si intende:

- rafforzare in tutti i Destinatari e, in particolare, in tutti coloro che operano nell'ambito delle aree/attività individuate come “a rischio reato” (definite anche “sensibili”) la consapevolezza del rischio e la necessità di attenersi alle misure/procedure previste al fine di contrastarlo (ossia, secondo la definizione utilizzata dal D. Lgs. 231/2001, gli “*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*”);

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA</b> <b>METROPOLITANA</b> <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 5 di 52 Rev.: 07
---	--	--------------------------

- ribadire che FBM in liquidazione riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle normative vigenti in Italia e nella Unione Europea e che in nessun caso l'interesse ovvero il vantaggio della Società possono giustificare condotte non in linea con tale principio;
- consentire a FBM in liquidazione, anche mediante l'istituzione di un apposito organismo di vigilanza, di intervenire tempestivamente al fine di prevenire/contrastare la commissione di reati e, in particolare, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

### 1.3 Campo di applicazione

Tutte le attività volte alla liquidazione della Società sono soggette alla applicazione del presente Modello.

### 1.4 Destinatari

In mancanza di dipendenti, le disposizioni del presente Modello si rivolgono e sono vincolanti per:

- a) il Liquidatore;
- b) i Sindaci, i Revisori dei conti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) e l'Organismo di vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 (di seguito OdV);
- c) i Consulenti, i Fornitori e i soggetti che, a qualunque titolo, effettuano opere, svolgono attività e/o prestano servizi di qualunque genere a favore della Società ovvero sono alla stessa legati da rapporti contrattuali.

Tali soggetti sono di seguito collettivamente definiti “Destinatari”.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 6 di 52 Rev.: 07
--	--	--------------------------

## **2.**

## **IL QUADRO NORMATIVO - CENNI**

Al fine di favorire la consapevole comprensione ed il puntuale rispetto di quanto previsto dal presente Modello, appare necessario illustrare, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento.

### **2.1 I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti**

Il D. Lgs. 231/2001 (recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”) ha introdotto un regime di responsabilità a carico degli Enti qualora:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **soggetti apicali**);

e/o

- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. **soggetti sottoposti**)

commettano uno dei reati previsti dal Decreto (cd. **reati presupposto**) anche o solo **nell’interesse o a vantaggio dell’Ente**.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si fonda su una “**colpa di organizzazione**”: l’Ente è infatti ritenuto responsabile per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

### **2.2 I c.d. reati presupposto – Rinvio**

Le fattispecie di reato la cui commissione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ad opera di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto, comporta la responsabilità amministrativa dell’Ente stesso (c.d. **reati presupposto**) sono quelli espressamente previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Ai fini del presente Modello, tali reati sono elencati nel documento denominato **<Tabella Elenco Reati - Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività**

 <p><b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b></p> <p>IN LIQUIDAZIONE</p>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 7 di 52 Rev.: 07
--	--	--------------------------

**con esposizione rilevante> - Allegato 1 al Modello, di cui costituisce parte integrante.**

È compito dell'OdV verificare costantemente l'eventuale introduzione di nuovi reati presupposto ovvero di novità normative incidenti sugli stessi, ai fini dell'aggiornamento della Tabella, della mappatura delle aree/attività a rischio-reato e dei relativi Indici di Rischio.

### 2.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

**La sanzione pecuniaria** è prevista per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; si applica per quote, in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, e il valore di ogni quota è compreso tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ogni quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

**Le sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti agli stessi sottoposti quando la

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 8 di 52 Rev.: 07
--	--	--------------------------

commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata.

Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere applicate anche in via cautelare quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In mancanza di espressa previsione di segno diverso, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

**Confisca:** con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo e del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

**La prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario giudiziale:** se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		
	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 9 di 52 Rev.: 07

## 2.4 L'efficacia esimente del Modello

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono specifiche ipotesi di esonero da responsabilità a seconda che il reato venga commesso dai soggetti in posizione apicale ovvero dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

In particolare

➤ **nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da soggetti apicali, l'Ente non risponde se:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente (cd. Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

➤ **nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da soggetti sottoposti**

- **l'Ente è responsabile se** la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- la suddetta **inosservanza è tuttavia esclusa se**, prima della commissione del fatto, l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 10 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

### 3.

### **FBM – CENNI**

#### **3.1 Profilo e *mission*: dalla costituzione all’attuale fase di liquidazione**

FBM è stata costituita nel 1964 (con la denominazione Finanziaria Fiere di Bologna) da Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Camera di Commercio di Bologna ed Ente Autonomo Fiere di Bologna (in seguito BolognaFiere) per la realizzazione del quartiere fieristico-direzionale della città di Bologna.

Nel 1997 è entrata a far parte della compagine anche l’Università di Bologna.

Nell’aprile 2008 BolognaFiere, divenuta soggetto di diritto privato, è uscita dalla compagine.

Lo Statuto è stato modificato con delibera assembleare del 3 aprile 2008 secondo il modello organizzativo della società *in house providing* plurisoggettiva.

Nella stessa data i soci hanno stipulato una Convenzione quadro volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e verifica necessari a garantire il controllo analogo.

La Convenzione era aperta alla adesione da parte di nuovi soci, ma la qualità di socio poteva essere rivestita esclusivamente da enti pubblici.

Nel luglio 2008 è entrata a far parte della compagine anche la Regione Emilia-Romagna, che ha aderito alla Convenzione quadro.

Sino a che la Società è stata attiva, lo svolgimento di attività a favore dei soci e i relativi rapporti erano disciplinati da specifiche convenzioni operative nell’ambito della Convenzione quadro, volta a definire i principi generali cui doveva ispirarsi l’attività della Società.

Lo Statuto è stato nuovamente modificato con delibera assembleare del 31 gennaio 2017 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Sino a che è stata attiva, la Società - attualmente partecipata da Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna - aveva per oggetto le seguenti attività:

- studio e coordinamento ideativo, progettuale e attuativo di iniziative e di interventi di interesse generale sul territorio di operatività dei soci (si ricorda in particolare la realizzazione del quartiere fieristico di Bologna);
- studio, realizzazione e gestione di programmi di trasformazione urbana;
- studio e attuazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche o di interesse pubblico;
- direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione nell’ambito della realizzazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche o di interesse pubblico (si ricordano in particolare gli interventi di ricostruzione post sisma 2012);
- prestazione di servizi tecnici e amministrativi (si ricordano in particolare le attività di

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 11 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

verifica relative a finanziamenti erogati nel settore energetico nell'ambito dei POR FESR);

- studio, progettazione e realizzazione di interventi nel settore energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico (la Società ha gestito e continua a gestire gli impianti fotovoltaici, ancora di sua proprietà, realizzati sui coperti di alcuni edifici universitari, cedendo l'energia in tal modo prodotta al GSE);
- servizi di committenza, ivi comprese le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (in particolare, a favore della Regione Emilia-Romagna).

Sino al settembre 2017 FBM ha altresì curato, a favore della comunione immobiliare proprietaria (di cui facevano parte, oltre alla Società stessa, alcuni degli enti soci, in particolare Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio di Bologna, nonché soggetti privati proprietari di immobili siti nell'area di interesse), la gestione e la manutenzione di una centrale elettro-termo-frigorifera, che copre interamente i fabbisogni termici e frigoriferi e, in parte, i fabbisogni elettrici di tutto il distretto fieristico e degli edifici che sorgono in zona.

Il 30 settembre 2017, in ottemperanza al D. Lgs. 175/2012, che limita al 20% le attività che possono essere svolte dalle società *in house* non a favore degli enti soci, tale ramo d'azienda è stato infine ceduto a Fiere di Bologna S.p.A.

La Società è stata posta in liquidazione, a far data dal 25 settembre 2018, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 31 luglio 2018.

Con atto in data 24 settembre 2018, il ramo d'azienda relativo all'attività caratteristica ("Servizi") è stato ceduto a ERVET S.p.A., totalmente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, con conseguente trasferimento a tale società di tutto il personale in forza a FBM.

Allo stato, la Società è totalmente inattiva.

### **3.2 La governance**

Nella attuale fase di liquidazione, il sistema di governance aziendale è così articolato.

#### ◆ **Assemblea**

Alla Assemblea ordinaria e straordinaria sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile e dallo Statuto.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 12 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

L’Assemblea dei soci è stata individuata quale organo di indirizzo politico ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### ◆ **Liquidatore**

La gestione della fase di liquidazione è stata affidata a un Liquidatore Unico, nominato dalla Assemblea Straordinaria con delibera in data 31 luglio 2018 e decorrenza dal 25 settembre 2018.

Al Liquidatore è stata conferita la legale rappresentanza della Società ed è stato attribuito ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato. Secondo le previsioni, il Liquidatore resterà in carica sino alla conclusione della fase di liquidazione.

In attuazione di quanto richiesto dagli enti soci in occasione delle Assemblee tenutesi in data 11 luglio 2019 e 20 settembre 2019, il Liquidatore dà conto dell’attività svolta e delle decisioni assunte mediante trasmissione agli enti soci di apposite relazioni trimestrali.

Al fine di dare conto delle attività svolte e delle decisioni assunte, il Liquidatore, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 4.5/III del presente Modello, adotta periodiche determinate, trascritte nel Libro già utilizzato per la trascrizione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Prima dell’avvio della fase di liquidazione, la Società era amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati rispettivamente da Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, nel rispetto delle procedure previste dalla Convenzione quadro sottoscritta da tutti gli enti soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione era nominato dai suddetti enti, a rotazione. Il Consiglio non aveva conferito deleghe né al Presidente né ad altri Consiglieri. Al Consiglio di Amministrazione competeva l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ferme restando le competenze riconosciute alla Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

In particolare, l’Assemblea ordinaria autorizzava il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:

- acquisti, cessioni e trasferimenti di immobili o di rami d’azienda ciascuno per un importo superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- stipula di contratti di importo superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- definizione di piani industriali, organizzativi e finanziari di rilevanza strategica.

#### ◆ **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla

Assemblea assicurando l'equilibrio tra i generi, e dura in carica per tre esercizi. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti alla Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., ad eccezione della revisione legale. In particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Per tali ragioni, unitamente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, tiene tra l'altro costanti rapporti con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

♦ **Revisione legale dei conti**

Con delibera 24 novembre 2016 l'Assemblea, in applicazione dell'art. 3, comma 3, D. Lgs. 176/2016, ha affidato la revisione legale a una società in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2409 c.c.

Sino a tale data il Collegio Sindacale ha svolto anche funzioni di revisione legale.

♦ **Organismo di Vigilanza, anche in veste di OIV**

A far data dal 1° febbraio 2018, l'Organismo della Società “*dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento ha composizione monocratica.

All'OdV, individuato quale organismo con funzioni analoghe all'OIV, compete altresì il rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Nello svolgimento del suo incarico, l'Organismo di Vigilanza tiene, tra l'altro, costanti rapporti con il Collegio Sindacale e opera di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per ogni ulteriore approfondimento in ordine all'Organismo di Vigilanza, si rinvia al successivo capitolo 5 e alla sezione “Misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che costituisce parte integrante del presente Modello.

♦ **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

In mancanza di personale dipendente, l'Assemblea, con delibera in data 23 gennaio 2019, ha designato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 14 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

trasparenza (di seguito RPCT) la Dott.ssa Arianna Sattin, dipendente del socio Università di Bologna.

Al RPCT sono stati conferiti tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dalle determinazioni ANAC in materia, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiornare annualmente, nei termini di legge ovvero individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, agendo in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001 (esclusa la possibilità di avvalersi, a tali fini, di consulenze esterne), le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrative del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, ricondotte in apposita sezione che ne costituisce parte integrante e che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- proporre agli enti pubblici soci, anche nel corso dell'anno, modifiche/integrazioni delle misure di cui sopra in caso di accertamento di significative violazioni, mutamenti nell'organizzazione aziendale ovvero di novità normative;
- verificare l'idoneità delle suddette misure e la loro efficace attuazione redigendo, entro i termini di legge ovvero individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta;
- vigilare sulla perfetta osservanza delle misure di cui sopra, comprensive delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, segnalando agli enti pubblici soci e all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni delle stesse;
- svolgere le necessarie attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla disciplina vigente in materia, assicurando la completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate, segnalando agli enti pubblici soci e all'Organismo di Vigilanza i casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico c.d. semplice e dell'accesso civico c.d. generalizzato;
- verificare, congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza, le segnalazioni pervenute aventi ad oggetto ambiti di comune interesse, riferendo agli enti pubblici soci in caso di accertamento di violazioni.

Il RPCT dovrà svolgere i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza, garantendo la necessaria continuità d'azione e riferendo in via continuativa al Liquidatore e, mediante incontri periodici, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, nonché con cadenza almeno annuale all'Assemblea dei soci, fatti salvi i casi di violazione di cui si è detto in precedenza.

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 15 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

AI RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo sull'attuazione delle misure adottate dall'Assemblea, nonché di accesso alle informazioni e/o ai documenti della Società propedeutici allo svolgimento delle sue funzioni.

L'incarico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e potrà essere revocato esclusivamente per giusta causa; in tal caso la contestazione dovrà essere comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione affinché possa formulare una proposta di riesame prima che la revoca divenga efficace.

Il RPCT è stato informato che, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, egli risponde in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 12 e 13, L. 6 novembre 2012, n. 190, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrativa del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, di avere osservato le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 9 e 10, L. 190/2012, nonché di avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza delle misure di cui sopra.

La predetta nomina è stata comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità espressamente previste.

Per ragioni di economicità, a seguito dell'avvio della fase di liquidazione la Società ha cessato l'aggiornamento del proprio sito Internet, che resta peraltro consultabile online. La pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 relativi a FBM in liquidazione viene pertanto effettuata sul sito istituzionale del Comune di Bologna – sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società in controllo pubblico – Trasparenza degli enti in liquidazione – Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, a cura di addetti del Comune di Bologna, su richiesta e con la supervisione del RPCT, previa comunicazione a quest'ultimo da parte del Liquidatore.

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rinvia alla sezione "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", che costituisce parte integrante del presente Modello.

◆ **Gestore delle comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)**

Con determina del Liquidatore in data 10 dicembre 2021, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Arianna Sattin, di cui si è detto nel punto precedente, è

 <p><b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE</p>	<p><b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b></p>	<p>Pag. 16 di 52 Rev.: 07</p>
---	---	-----------------------------------

stata altresì designata in qualità di Gestore delle comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rinvia alla sezione "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", che costituisce parte integrante del presente Modello.

♦ **Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer)**

Con determina in data 30 maggio 2022, il Liquidatore ha designato il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer, di seguito DPO), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/579 (GDPR), individuato nella persona dell'Avv. Renato Di Febo.

Nel rispetto delle buone prassi formatesi in materia, nello svolgimento del suo incarico l'OdV tiene costanti rapporti anche con il DPO.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 17 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

**4.**

## **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FBM**

### **I. IN GENERALE**

#### **4.1/I I contenuti del Modello**

Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, D. Lgs. 231/2001, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, con specifico riferimento ai reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (l'Organismo di Vigilanza);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/2001 dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recante *"Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali"*) (c.d. *whistleblowing*), il Modello deve altresì prevedere:

- i canali di segnalazione interna adottati al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. 24/2023;
- il divieto di ritorsione, così come definita dagli artt. 2, comma 1, lett. m), e 17, comma 4, D. Lgs. 24/2023;
- il sistema disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, volto a sanzionare coloro che si rendono responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. 24/2001 e, in particolare, di coloro che:
  - commettono ritorsioni, ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni o, ancora, violano l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D. Lgs. 24/2023;
  - pur essendo tenuti a farlo, non istituiscono i canali di segnalazione interna, non adottano procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o adottano procedure non conformi alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 24/2023, non

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 18 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

- svolgono la prevista attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- effettuano segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, previo accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero previo accertamento della responsabilità civile, per lo stesso titolo.

Con riferimento alle segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*), si rinvia al successivo capitolo 5 e alla sezione “Misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che costituisce parte integrante del presente Modello.

#### **4.2/I Le Linee Guida**

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001, il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

In ragione di quanto sopra, il presente Modello, nella sua prima stesura, è stato redatto sulla base delle **Linee Guida emanate da Confindustria** nel marzo 2002, nella versione aggiornata nel marzo 2008.

La presente versione è frutto di successivi aggiornamenti, effettuati tenendo conto anche degli aggiornamenti apportati da Confindustria alle suddette Linee Guida nel marzo 2014, approvate con decreto del Ministero della Giustizia nel luglio 2014, e nel giugno 2021.

#### **4.3/I La struttura del Modello adottato da FBM**

Il presente Modello si compone di:

- una **Parte Generale** (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001)

e dei seguenti **“documenti di riferimento”**, che ne costituiscono parte integrante:

- Tabella Elenco Reati – Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante (Allegato 1 al Modello);
- Tabella aree/attività con esposizione a un rischio rilevante – Valutazione del rischio residuo e individuazione degli interventi correttivi (Allegato 2 al Modello);
- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- Codice Etico.

◆ **La Parte Generale:**

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 19 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

- descrive lo scopo, l’ambito di applicazione e i Destinatari del Modello;
- illustra il quadro normativo di riferimento
- descrive la *mission* e la *governance* di FBM in liquidazione;
- illustra i contenuti e la struttura del Modello, i criteri e le modalità utilizzati per la valutazione e la gestione del rischio-reato e per garantirne l’aggiornamento, nonché il sistema di controllo adottato al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati;
- disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’OdV, prevedendone i requisiti e la composizione, le funzioni e i poteri, gli obblighi di *reporting*, i flussi informativi e le segnalazioni;
- disciplina le attività formative ed informative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- illustra il sistema disciplinare volto a prevenire e a punire il mancato rispetto del Modello.

- ◆ Il documento denominato **<Tabella Elenco Reati – Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante>** (Allegato 1)
- descrive gli esiti dell’attività di valutazione del livello di esposizione al rischio-reato delle varie aree/attività in rapporto a tutti i reati presupposto;
  - individua le aree/attività “sensibili”.
- ◆ Il documento denominato **<Tabella aree/attività con esposizione rilevante – Valutazione del rischio residuo e individuazione degli interventi correttivi>** (Allegato 2) individua/valuta, per ciascuna delle aree/attività “sensibili”:
- i reati ritenuti astrattamente commisibili;
  - le possibili modalità attuative in rapporto alla specifica realtà di FBM nella attuale fase di liquidazione e i soggetti potenzialmente coinvolti;
  - i protocolli (misure/procedure) adottati;
  - il rischio residuo;
  - gli eventuali interventi correttivi.
- ◆ La sezione “**Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**“:
- illustra lo stato di attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’approccio seguito nell’implementazione, attuazione e controllo dell’efficacia delle misure adottate e l’integrabilità delle stesse con gli altri sistemi di gestione interni;
  - definisce il concetto di corruzione;
  - indica il quadro normativo di riferimento;
  - definisce i principali termini/acronimi in uso;

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 20 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

- descrive lo scopo, gli obiettivi strategici, il campo di applicazione, i destinatari e gli *stakeholder* delle misure;
- illustra i contenuti del documento, il processo di adozione/aggiornamento dello stesso e le forme di pubblicità adottate;
- descrive i compiti dei vari soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione;
- illustra il contesto esterno ed interno;
- descrive gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure;
- illustra le modalità di elaborazione delle misure e di analisi del rischio;
- individua le aree a maggior rischio corruzione, le misure specifiche già adottate e quelle da adottarsi, i soggetti responsabili della adozione e i tempi previsti;
- descrive le azioni messe in campo al fine di dare concreta attuazione alle misure generali previste dal PNA, ove compatibili con la attuale fase di liquidazione della Società e con la totale mancanza di personale dipendente;
- illustra il sistema dei controlli sull'attuazione delle misure;
- descrive il processo di aggiornamento delle misure

con particolare riferimento alle **misure per la trasparenza**:

- definisce il concetto di trasparenza;
- descrive lo scopo e gli obiettivi strategici perseguiti nella definizione/realizzazione delle misure di trasparenza;
- individua gli obblighi di pubblicazione;
- descrive le misure organizzative adottate al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione;
- descrive i compiti dei vari soggetti coinvolti nella adozione/attuazione delle misure di trasparenza;
- illustra il sistema dei controlli sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- disciplina l'accesso civico “semplice” e “generalizzato”, nonché l'accesso “documentale”.

◆ **Il Codice Etico** indica:

- i principi etici e i valori di riferimento, rilevanti anche ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, ai quali FBM in liquidazione informa lo svolgimento delle proprie attività;
- le norme di comportamento attraverso le quali detti principi trovano concreta attuazione.

#### **4.4/I Le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Rinvio**

Con delibera in data 31 marzo 2014, l'Assemblea di FBM (individuata quale organo di indirizzo politico ai fini anticorruzione e trasparenza) ha designato il Responsabile per la

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 21 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

Prevenzione della Corruzione, individuato nella persona dell'allora Direttore, al quale ha altresì attribuito il ruolo di Responsabile per la Trasparenza, e con delibera in data 30 marzo 2015 ha adottato il primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC), completo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito PTTI), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 5 e 60, L. 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito L. 190/2012) e in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in funzione di Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72 del 11 settembre 2013.

Il PTPC è stato quindi via via aggiornato per i trienni successivi.

Nel corso del 2017 - in attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 1 L. 190/2012, introdotto dall'art. 41 D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e in conformità alle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, adottate dall'ANAC con determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 - il RPCT, lavorando in stretto coordinamento con l'OdV, ha infine ridefinito e ricondotto in un documento unitario, che tiene luogo del PTPC, le misure per la prevenzione della corruzione, comprensive delle misure per la trasparenza.

Secondo le indicazioni impartite dall'ANAC, le misure di cui sopra sono collocate in una apposita sezione del presente Modello, di cui costituiscono parte integrante, denominata **<Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza>**, così da essere chiaramente identificabili, tenuto conto che, pur essendo integrative di quelle adottate ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, a tali misure sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

A seguito della cessione ad ERVET S.p.A. del ramo d'azienda relativo all'attività caratteristica ("Servizi"), avvenuta in data 24 settembre 2018, tutto il personale in forza a FBM è stato trasferito alla suddetta Società.

In mancanza di dipendenti, l'Assemblea, con delibera in data 23 gennaio 2019, ha pertanto designato un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) individuato nella Dott.ssa Arianna Sattin, dipendente del socio Università di Bologna.

Il RPCT come sopra designato, di concerto con l'OdV, ha annualmente aggiornato le suddette "Misure" e, previa formale approvazione da parte dell'Assemblea, ne ha disposto la pubblicazione, nel rispetto dei termini previsti, sul sito istituzionale del Comune di Bologna – sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società in

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 22 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

controllo pubblico – Trasparenza degli enti in liquidazione – Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione.

Le “Misure” individuate nel citato documento, al quale si rinvia, rientrano pertanto tra i protocolli adottati da FBM ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 231/2001, di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo 4.1/III.

Secondo gli auspici formulati dall’ANAC, la sezione <Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza> è stata costruita secondo una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti volta alla ottimizzazione delle risorse e disciplina, tra l’altro, i compiti demandati all’OdV con specifico riferimento alle misure in esame, nonché le modalità volte a garantire il costante coordinamento tra RPCT e OdV negli ambiti di comune interesse. Anche con riferimento a tali aspetti si rinvia pertanto al citato documento.

## II. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

### 4.1/II La definizione di “rischio accettabile”

Ai fini della progettazione di un sistema di controllo preventivo risulta fondamentale definire il concetto di “rischio accettabile”.

Secondo una logica squisitamente economica, il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere.

Nella costruzione del Modello di cui al D. Lgs. 231/2001, tuttavia, la logica dei costi non costituisce né può costituire il riferimento primario e/o esclusivo.

Al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni del Decreto, risulta tuttavia indispensabile definire una soglia che consenta di porre un limite alla quantità/qualità, virtualmente infinita, delle misure da introdurre al fine di prevenire/contrastare la commissione dei reati presupposto.

Secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, **nei casi di reati dolosi** la soglia concettuale di accettabilità ai fini esimenti è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**Nei casi di reati colposi**, invece, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione la cui osservanza consente al contempo di dare puntuale attuazione agli adempimenti normativamente previsti. L’Ente non risponderà pertanto qualora il reato colposo sia stato commesso mediante una condotta posta in essere in

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		
<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 23 di 52 Rev.: 07	

violazione del Modello e nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto a carico dell’OdV.

#### **4.2/II Il processo di valutazione e di gestione del rischio-reato**


Secondo le indicazioni di cui all’art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001 e in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il primo obiettivo da perseguire nella costruzione di un Modello è quello di individuare le aree/attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (c.d. reati presupposto).

Ai fini della sua idoneità in chiave preventiva, il Modello deve essere specificatamente calibrato sui rischi-reato cui è concretamente esposto l’Ente.

In ragione di quanto sopra, la costruzione e l’aggiornamento del presente Modello si articolano nelle seguenti fasi operative:

- valutazione dei rischi di commissione di ciascuno dei reati presupposto in relazione alle diverse aree/attività di FBM nella attuale fase di liquidazione;
- mappatura delle aree/attività con esposizione a un rischio-reato rilevante (altrimenti definite “sensibili”);
- analisi dei rischi potenziali esistenti nell’ambito delle aree/attività ritenute “sensibili” e del sistema dei controlli preventivi in essere;
- valutazione dei rischi residui;
- individuazione/adozione, in caso di rischio residuo non accettabile, di misure/procedure aggiuntive/integrative;
- monitoraggio periodico.

**Il processo di valutazione e gestione del rischio-reato** sopra descritto è sinteticamente rappresentato nel diagramma di flusso riportato nella pagina seguente.



#### 4.3/II I criteri di valutazione della esposizione al rischio-reato e le azioni conseguenti

Nella prima stesura del presente Modello - secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e in accordo con le più diffuse metodologie di *risk management* - il livello di esposizione al rischio delle varie aree/attività in rapporto a ciascuno dei reati presupposto è stato quantificato mediante l'utilizzo di scale di valutazione a due dimensioni con il seguente metodo.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 25 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

### **Esposizione al rischio-reato = probabilità x danno**

laddove

- **la Probabilità (P)** esprime la quantità di volte in cui si verifica l'occasione per la commissione del comportamento illecito oggetto di valutazione e la astratta possibilità che il comportamento illecito si realizzi;
- **il Danno (D)** esprime l'entità delle conseguenze che derivano dal verificarsi del comportamento illecito oggetto di valutazione.

**Il grado di probabilità** è stato stabilito mediante l'uso di un valore numerico, compreso tra 1 e 4, in ragione dei seguenti criteri di valutazione.

Valore della probabilità	Criteri di Valutazione
1	Improbabile
2	Poco Probabile
3	Probabile
4	Altamente Probabile

**L'entità del danno**, invece, è stata stabilita in relazione alle sanzioni, solo pecuniarie o anche interdittive, previste dal D. Lgs. 231/2001 qualora si verifichi il comportamento illecito oggetto di valutazione.

In particolare, posto che:

- le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000;
- il valore di ogni quota è compreso tra un minimo di euro 258,00 e un massimo di euro 1.549,00;
- le sanzioni interdittive, laddove previste, hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 24 mesi, fatti salvi i casi di cui all'art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/2001 ed altri espressamente disciplinati;

ed assegnando a tali sanzioni i seguenti "pesi":

P=1 alla sanzione pecunaria

P=8 alla sanzione interdittiva

 FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 26 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

l'entità del danno potenziale è stata stabilita mediante l'uso di un valore numerico, compreso tra 1 e 4 (con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali pari o superiori a 5 o all'unità inferiore in caso di decimali inferiori a 5), in ragione dei seguenti criteri di valutazione.

Valore del Danno	Danno		Valutazione
1	Quote applicate al reato/1000	+  8 X (Mesi di interdizione previsti per il reato/24)	Irrilevante
2			Lieve
3			Grave
4			Gravissimo

Il livello di esposizione al rischio (Indice di Rischio), calcolato moltiplicando Probabilità x Danno, è stato suddiviso in quattro fasce, codici da A a D, che ne determinano la rilevanza e, conseguentemente, le azioni da intraprendere, come da Tabelle 1, 2 e 3 di seguito riportate.

Gli Indici di Rischio così definiti non tengono conto, in questa fase, dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere.

**Tabella 1**

D	4	A	B	C	D
A	3	A	B	C	C
N	2	A	A	B	B
O	1	A	A	A	A
	X	1	2	3	4
		<b>PROBABILITA'</b>			

**Tabella 2**

Valori da 1 a 4 e	codice A
Valori da 5 a 8	codice B
Valori da 9 a 12	codice C
Valori da 13 a 16	codice D

 FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 27 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

**Tabella 3**

Codice	Indice di Rischio	Azioni
A	praticamente inesistente	nessuna
B	basso	nessuna, ma l'Indice di Rischio è periodicamente rivalutato
C	medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione possibili condotte commissive</li> <li>- valutazione dei sistemi di controllo in essere e loro efficacia</li> <li>- definizione interventi correttivi</li> <li>- tempo di intervento: entro 3 mesi</li> </ul>
D	elevato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione possibili condotte commissive</li> <li>- valutazione dei sistemi di controllo in essere e loro efficacia</li> <li>- definizione interventi correttivi</li> <li>- tempo di intervento: immediato</li> </ul>

Il metodo di rilevazione del rischio-reato utilizzato in sede di prima stesura del Modello è stato sostanzialmente confermato nei successivi aggiornamenti, con **l'inserimento di un correttivo volto ad attribuire alla Probabilità di accadimento, rispetto al Danno potenziale, la qualità di indicatore privilegiato ai fini della valutazione della rilevanza del rischio** – stimato in questa prima fase senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati – e **conseguentemente delle azioni da intraprendere e delle priorità di intervento**, come da Tabella riportata nella pagina seguente.

### Tabella di valutazione degli Indici di Rischio e azioni conseguenti

Parametri	Indici di Rischio	Azioni
valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 1 a 4 con valore della Probabilità pari a 1 o 2	Codice A rischio praticamente inesistente	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, è ritenuto trascurabile e non è pertanto prevista alcuna azione, fatta salva la rivalutazione nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del successivo paragrafo 4.6/II
valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 5 a 8 con valore della Probabilità pari a 1 o 2	Codice B rischio basso	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, è ritenuto "accettabile", ma è comunque rivalutato con periodicità annuale, oltre che nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del successivo paragrafo 4.6/II
- valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 9 a 12 con valore della Probabilità pari o inferiore a 3 - valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) pari o inferiore a 8 con valore della Probabilità pari a 3	Codice C rischio medio	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, non è ritenuto "accettabile" e sono pertanto previste le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"><li>- individuazione delle possibili condotte commissive/dei soggetti potenzialmente coinvolti;</li><li>- analisi dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere e della loro efficacia a contrastare il rischio potenziale stimato e conseguente valutazione del rischio residuo;</li><li>- definizione degli interventi correttivi, qualora anche il rischio residuo non risulti "accettabile"</li></ul> tempo di intervento: entro 3 mesi
- valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 13 a 16 - valore della Probabilità pari a 4 a prescindere dal valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno)	Codice D rischio elevato	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, non è ritenuto "accettabile" e sono pertanto previste le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"><li>- individuazione delle possibili condotte commissive/dei soggetti potenzialmente coinvolti;</li><li>- analisi dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere e della loro efficacia a contrastare il rischio potenziale stimato e conseguente valutazione del rischio residuo;</li><li>- definizione degli interventi correttivi, qualora anche il rischio residuo non risulti "accettabile"</li></ul> tempo di intervento: immediato

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 29 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

Il correttivo apportato è volto ad affinare ulteriormente la fase di *risk assessment* e, in ultima analisi, a rafforzare l'idoneità del Modello inteso nella sua interezza.

Nella stesura del presente aggiornamento, i criteri adottati per la valutazione dell'esposizione al rischio-reato (Indici di Rischio) e per la individuazione delle azioni conseguenti sono stati ulteriormente rivisti in ottica prudenziale.

In particolare:

- quanto al **grado di probabilità**:

- sono stati mantenuti i criteri di valutazione utilizzati ai fini dei precedenti aggiornamenti del Modello, fatto salvo il criterio di valutazione di livello 3-probabile, sostituito con il nuovo criterio di valutazione di livello 3-mediamente probabile, allo scopo di affinare ulteriormente la graduazione;
- i presupposti per l'applicazione di ciascuno dei criteri di valutazione utilizzati sono stati così meglio definiti, allo scopo di rafforzare l'oggettività del processo di valutazione:
  - il nuovo criterio di valutazione di livello 3-mediamente probabile, individuato quale criterio-base, si applica con riferimento a tutti i reati presupposto la cui commissione, anche o solo nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, risultati astrattamente ed oggettivamente prevedibile nella attuale fase di liquidazione;
  - il criterio di valutazione di livello 1-improbabile si applica con riferimento a tutti i reati presupposto la cui commissione, anche o solo nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, non risultati ragionevolmente prevedibile nella attuale fase di liquidazione, stante la mancanza dei necessari presupposti di fatto e/o di diritto;
  - il criterio di valutazione di livello 2-poco probabile si applica con riferimento a tutti i reati presupposto la cui commissione, anche o solo nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, pur non impossibile, risultati difficilmente prevedibile nella attuale fase di liquidazione, tenuto conto dei presupposti di fatto e/o di diritto normativamente previsti;
  - il criterio di valutazione di livello 4-altamente probabile si applica con riferimento a tutti i reati presupposto la cui commissione, anche o solo nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, risultati connotata da un elevato grado di prevedibilità. Tale criterio non ha trovato pratica applicazione in sede di valutazione degli Indici di Rischio;

- quanto al **valore del danno**:

- la quantificazione è stata effettuata mediante l'uso di un valore numerico compreso tra 1 e 4, quantificato in ragione delle sanzioni (pecuniarie e, laddove

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 30 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

previste, interdittive) stabilite dal D. Lgs. 231/2001, in ragione dei criteri di valutazione meglio specificati nello schema seguente. Così quantificato, il valore attribuito al danno rispecchia l'indice di gravità attribuito dal legislatore a ciascuno dei reati presupposto.

<b>Valore del danno</b>	<b>Criteri</b>	<b>Valutazione</b>
<b>1</b>	<b>da 100 a 200 quote</b>	Lieve
<b>2</b>	<b>da 201 a 600 quote</b>	Medio
<b>3</b>	<b>da 601 a 1000 quote</b>	Grave
<b>4</b>	<b>in ogni caso, se previste sanzioni interdittive</b>	Gravissimo

- quanto al **metodo di rilevazione del rischio-reato**:

➤ si conferma, anche ai fini del presente aggiornamento del Modello, che il livello di esposizione al rischio (Indice di Rischio), calcolato moltiplicando Probabilità x Danno, è stato suddiviso in quattro fasce, codici da A a D, con l'inserimento di un correttivo volto ad attribuire alla Probabilità di accadimento, rispetto al Danno potenziale, la qualità di indicatore privilegiato ai fini della valutazione della rilevanza del rischio, stimato – in questa prima fase – senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati;

- quanto, invece, alle **azioni da intraprendere** in ragione dell'Indice di Rischio come sopra valutato:

➤ si è ritenuto opportuno apportare un correttivo alla previsione previgente, stabilendo che, anche nei casi connotati da Indice di Rischio valutato Basso, occorre dare corso alla successiva fase di valutazione avente ad oggetto l'individuazione delle possibili condotte commissive/dei soggetti potenzialmente, l'analisi dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere e della loro efficacia a contrastare il rischio potenziale stimato, la conseguente valutazione del rischio residuo (RR) e la definizione degli interventi correttivi, qualora anche il rischio residuo risulti superiore a "Irrilevante" e, pertanto, "non accettabile", così come meglio chiarito nella Tabella riportata nella pagina seguente, che sostituisce integralmente quella precedentemente in uso, riportata a pagina 28 del presente Modello.

 IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 31 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

### Tabella di valutazione degli Indici di Rischio e azioni conseguenti

Parametri	Indici di Rischio	Azioni
valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 1 a 4 con valore della Probabilità pari a 1 o 2	Codice A rischio irrilevante	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, è ritenuto trascurabile e non è pertanto prevista alcuna azione, fatta salva la rivalutazione nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del successivo paragrafo 4.6/II
valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 5 a 8 con valore della Probabilità pari a 1 o 2	Codice B rischio basso	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, pur valutato "basso", non è ritenuto "accettabile" e sono pertanto previste le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione delle possibili condotte commissive/dei soggetti potenzialmente coinvolti;</li> <li>- analisi dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere e della loro efficacia a contrastare il rischio potenziale stimato e conseguente valutazione del rischio residuo (RR);</li> <li>- definizione degli interventi correttivi, qualora anche il rischio residuo non risulti "accettabile"</li> </ul> tempo di intervento: entro 6 mesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 9 a 12 con valore della Probabilità pari o inferiore a 3</li> <li>- valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) pari o inferiore a 8 con valore della Probabilità pari a 3</li> </ul>	Codice C rischio medio	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, non è ritenuto "accettabile" e sono pertanto previste le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione delle possibili condotte commissive/dei soggetti potenzialmente coinvolti;</li> <li>- analisi dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere e della loro efficacia a contrastare il rischio potenziale stimato e conseguente valutazione del rischio residuo;</li> <li>- definizione degli interventi correttivi, qualora anche il rischio residuo non risulti "accettabile"</li> </ul> tempo di intervento: entro 3 mesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno) da 13 a 16</li> <li>- valore della Probabilità pari a 4 a prescindere dal valore complessivo del rischio stimato (Probabilità x Danno)</li> </ul>	Codice D rischio elevato	il rischio potenziale, stimato senza tenere conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) eventualmente adottati, non è ritenuto "accettabile" e sono pertanto previste le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione delle possibili condotte commissive/dei soggetti potenzialmente coinvolti;</li> <li>- analisi dei sistemi di controllo (misure/procedure) in essere e della loro efficacia a contrastare il rischio potenziale stimato e conseguente valutazione del rischio residuo;</li> <li>- definizione degli interventi correttivi, qualora anche il rischio residuo non risulti "accettabile"</li> </ul> tempo di intervento: immediato

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 32 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

#### **4.4/II La mappatura delle aree/attività con esposizione a un rischio rilevante**

In virtù dei criteri descritti nel precedente paragrafo 4.3/II, le aree/attività individuate come “sensibili” sono quelle esposte a un Indice di rischio “Basso” (Codice B), “Medio” (Codice C) ed “Elevato” (Codice D).

Gli esiti della valutazione del livello di esposizione al rischio delle varie aree/attività aziendali in rapporto a ciascuno dei reati presupposto e la mappatura delle aree/attività sensibili, sono riportati nel documento denominato **<Tabella Elenco Reati - Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante>** (**Allegato 1 al Modello**), al quale si rinvia.

Come già precisato, in questa prima fase, la definizione degli Indici di Rischio non ha tenuto conto dei sistemi di controllo (misure/procedure) già adottati da FBM.

#### **4.5/II Le azioni conseguenti alla valutazione di esposizione a un rischio rilevante**

Le aree/attività che risultano esposte a un rischio-reato rilevante sono oggetto di specifica analisi a cura dell’OdV, di concerto con il RPCT e previa acquisizione di tutte le informazioni a tal fine necessarie, volta a:

- individuare, in rapporto alla specifica realtà di FBM in liquidazione, le possibili modalità di attuazione delle fattispecie di reato ritenute astrattamente commissibili in fase di prima valutazione, nonché le funzioni/i soggetti potenzialmente interessati dai comportamenti illeciti;
- analizzare i sistemi di controllo (misure/procedure) esistenti e la loro efficacia (intesa sia in termini di idoneità che in termini di concreta attuazione) a prevenire/contrastare le condotte come sopra individuate, valutando il rischio residuo (RR);
- qualora anche il rischio residuo risulti “non accettabile”, definire e sottoporre al Liquidatore, per le conseguenti determinazioni, i possibili interventi correttivi/integrativi.

Gli esiti delle attività sopra descritte sono indicati nel documento denominato **<Tabella aree/attività con esposizione rilevante - Valutazione del rischio residuo e individuazione degli interventi correttivi>** (**Allegato 2 al Modello**), al quale si rinvia.

Il valore del rischio residuo conseguentemente stimato è riportato anche in apposita colonna contenuta nel documento denominato **<Tabella Elenco Reati - Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante>** (**Allegato 1 al Modello**), limitatamente alle aree/attività che, all’esito della prima

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 33 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

valutazione, risultano soggette a un rischio “non accettabile”.

Il permanere di aree/attività esposte a un rischio “non accettabile” determina l’individuazione degli interventi correttivi e il conseguente monitoraggio circa l’attuazione degli interventi correttivi individuati nei tempi stabiliti.

Qualora i rischi valutati risultino di interesse anche ai fini della prevenzione della corruzione, intesa nell’ampia accezione presa a riferimento nella sezione dedicata alle <Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza>, l’individuazione degli interventi correttivi e il monitoraggio circa la loro attuazione nei tempi stabiliti vengono effettuati congiuntamente dall’OdV e dal RPCT.

#### **4.6/II L’aggiornamento della valutazione della esposizione al rischio e del rischio residuo**

L’aggiornamento della valutazione di esposizione al rischio viene altresì effettuato, sempre a cura dell’OdV di concerto con il RPCT:

- a) in occasione della introduzione di ogni nuovo reato presupposto;
- b) in caso di novità normative di specifico interesse ai fini del presente Modello ovvero di rilevanti pronunce giurisprudenziali;
- c) in caso di introduzione di nuovi processi/nuove attività;
- d) in caso di modifiche organizzative rilevanti ai fini del presente Modello;
- e) a seguito di Non Conformità (NC) aventi ad oggetto il presente Modello ovvero della iscrizione, a carico di soggetti apicali (stante l’assenza in FBM in liquidazione di soggetti sottoposti), di procedimenti penali aventi ad oggetto i reati presupposto ovvero reati in qualunque modo connessi all’attività dai medesimi svolta nell’ambito di FBM in liquidazione;
- f) in ogni caso, annualmente, con esclusione delle aree/attività connotate da un **Indice di Rischio** rientrante nel **codice A** (praticamente inesistente), che sono oggetto di rivalutazione solo nei casi di cui alle precedenti a), b), c), d) ed e).

Gli esiti degli aggiornamenti effettuati nei casi di cui sopra sono riportati nel documento denominato <**Tabella Elenco Reati - Valutazione di esposizione al rischio e mappatura delle aree/attività con esposizione rilevante**> (**Allegato 1 al Modello**) e, qualora evidenzino la presenza di aree/attività con esposizione rilevante, determinano il riavvio della successiva fase di analisi e di valutazione del rischio residuo.

### **III. IL SISTEMA DI CONTROLLO**

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 34 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

#### **4.1/III I protocolli**

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001, il Modello deve prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e, in particolare, individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto.

I protocolli, ossia l'insieme delle procedure/misure organizzative adottate dall'Ente al fine di prevenire/contrastare il rischio-reato, costituiscono il c.d. sistema di controllo.

#### **4.2/III I principi generali di controllo**

Le misure/procedure adottate da FBM in liquidazione sono state progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti principi generali:

- **separazione dei compiti e delle funzioni**

Secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, un idoneo sistema organizzativo non deve consentire a nessuno di disporre di poteri illimitati e/o di gestire in totale autonomia un intero processo.

Al fine di adeguare tale principio alla attuale fase di liquidazione, che vede conferiti al Liquidatore tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono state adottate specifiche procedure volte a disciplinare l'operato del Liquidatore nello svolgimento delle attività esposte a rischio rilevante e misure organizzative volte ad un costante controllo sull'operato del Liquidatore da parte del Collegio Sindacale, del RPCT e dell'OdV di cui si darà conto in seguito;

- **oggettivizzazione dei processi decisionali**

I processi decisionali debbono essere disciplinati in modo da evitare o limitare allo stretto indispensabile decisioni basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi.

In ogni caso, le decisioni assunte debbono essere formalizzate per iscritto e debitamente motivate;

- **tracciabilità delle operazioni**

Ogni operazione deve essere adeguatamente documentata, verificabile, coerente e congrua.

La relativa documentazione deve essere conservata per un idoneo periodo di tempo;

- **tracciabilità delle attività di controllo**

Le attività di controllo debbono essere adeguatamente formalizzate.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		Pag. 35 di 52 Rev.: 07
<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>		

#### 4.3/III Il Codice Etico

Il Codice Etico – approvato, nella sua prima versione, con delibera del CdA in data 14 dicembre 2011 e successivamente aggiornato con determina del Liquidatore in data 31 ottobre 2018 – è stato ulteriormente rivisto a seguito della cessione del ramo d’azienda “Servizi” (con conseguente trasferimento di tutto il personale in forza alla Società) e dell’avvio della fase di liquidazione.

La versione attualmente vigente è stata approvata dal Liquidatore con determina in data 31 luglio 2019.

I principi e i valori ai quali FBM in liquidazione informa lo svolgimento delle proprie attività nella attuale fase di liquidazione e le norme di comportamento attraverso le quali tali principi e valori trovano concreta attuazione sono rilevanti anche ai fini della prevenzione della corruzione, intesa nell’ampia accezione di cui si è dato atto in precedenza, e dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico costituisce pertanto la prima tra le procedure cui tutti i Destinatari debbono scrupolosamente attenersi e uniformarsi ed è parte integrante del presente Modello.

La verifica del puntuale rispetto di quanto previsto dal Codice Etico compete all’OdV e al RPCT, per quanto di rispettiva competenza ma in stretto coordinamento.

La violazione di quanto ivi previsto è sanzionata ai sensi del successivo capitolo 7, al quale si rinvia.

Compete al Liquidatore, anche su proposta dell’OdV e/o del RPCT, provvedere al costante aggiornamento del Codice Etico.

#### 4.4/III Le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

FBM ha adottato il primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, completo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, con delibera dell’Assemblea (individuata quale organo di indirizzo politico ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza) in data 30 marzo 2015.

Il PTPCT è stato quindi via via aggiornato nei trienni successivi.

Nel corso del 2017 – in attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 1 L. 190/2012 e in conformità alle *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti*

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 36 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

*pubblici economici*", adottate dall'ANAC con determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 – le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono state ricondotte in un documento unitario (denominato "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza"), che costituisce parte integrante del presente Modello e tiene luogo del PTPCT.

Le suddette "Misure" vengono annualmente aggiornate a cura del RPCT, in stretto coordinamento con l'OdV, e rientrano tra i protocolli adottati da FBM in liquidazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 231/2001.

#### **4.5/III Le misure organizzative e gli organi di controllo**

Al fine di garantire adeguate forme di controllo sull'operato del Liquidatore, dotato di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, FBM in liquidazione ha adottato specifiche misure di carattere organizzativo.

In particolare:

- le attività svolte dal Liquidatore e le decisioni assunte dal medesimo sono debitamente formalizzate e trascritte sull'apposito Libro determine del Liquidatore;
- il Liquidatore trasmette tempestivamente le determine assunte al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV, per quanto di rispettiva competenza;
- è stabilito un programma di incontri periodici tra il Liquidatore, il RPCT e l'OdV per le previste attività di verifica;
- è altresì stabilito un programma di incontri periodici tra il Collegio Sindacale, il RPCT e l'OdV per il reciproco scambio di informazioni rilevanti.

A ciò si aggiungono:

- le periodiche attività di verifica affidate alla società di revisione;
- le relazioni trimestrali trasmesse dal Liquidatore agli enti pubblici soci e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV.

#### **4.6/III I protocolli incidenti sulle aree/attività esposte a un rischio rilevante**

I protocolli (ossia le misure/procedure) in essere che incidono sulle aree/attività esposte a un rischio-reato rilevante e gli interventi correttivi individuati all'esito della valutazione del rischio residuo sono indicati nel documento denominato **<Tabella delle aree/attività con esposizione rilevante – Valutazione del rischio residuo e individuazione degli interventi correttivi> (Allegato 2 al Modello)**, al quale si rinvia.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 37 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

Per ciascuna delle misure/procedure già adottate sono previsti periodici controlli a campione, da svolgersi a cura dell'OdV, di concerto con il RPCT, finalizzati alla verifica del loro puntuale rispetto.

L'adozione dei correttivi proposti dall'OdV e/o dal RPCT compete al Liquidatore.

La violazione delle misure/procedure in oggetto è sanzionata ai sensi del successivo capitolo 7, al quale si rinvia.

## **IV. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

### **4.1/IV L'adozione del Modello**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), D. Lgs. 231/2001, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo compete all'organo dirigente.

FBM ha adottato il suo primo Modello con delibera del CdA in data 14 dicembre 2011. Tale Modello è stato in seguito più volte aggiornato, come da prospetto riportato in copertina.

### **4.2/IV L'aggiornamento del Modello**

A seguito dell'avvio della fase di liquidazione ogni decisione in ordine all'aggiornamento/alla modifica del Modello – Parte Generale, degli Allegati 1 (<Tabella Elenco Reati – Valutazione di esposizione al rischio e mappature delle aree/attività con esposizione rilevante>) e 2 (<Tabella aree/attività con esposizione rilevante – Valutazione del rischio residuo e individuazione degli interventi correttivi>) e del Codice Etico, nonché dei protocolli richiamati nei citati documenti, compete al Liquidatore, anche su proposta dell'OdV e/o del RPCT.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		Pag. 38 di 52 Rev.: 07
<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>		

## 5.

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati, nonché di curare il loro aggiornamento è affidato a un **Organismo di Vigilanza** (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Nella attuale fase di liquidazione, il potere di nominare l'OdV e di assumere ogni decisione inerente e conseguente compete al Liquidatore.

### 5.2 Requisiti

Al fine di garantire l'effettivo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati, l'OdV deve avere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione

#### ◆ Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire i requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV:

- è organicamente collocato in staff al Liquidatore e riferisce al Liquidatore stesso e al Collegio Sindacale, operando altresì in stretta connessione con il RPCT;
- può esercitare tutti i poteri di verifica e controllo che ritiene necessari;
- può accedere a qualsivoglia atto, documento, informazione, nessuno escluso e/o eccettuato;
- è dotato di un idoneo budget, deliberato dal Liquidatore su proposta dello stesso OdV.

All'OdV non devono essere attribuiti compiti decisionali o operativi tali da minarne l'obiettività di giudizio.

#### ◆ Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali ed avere maturato esperienze adeguate ai compiti che è chiamato a svolgere.

Tali requisiti di competenza ed esperienza, uniti ai requisiti di autonomia e indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Per lo svolgimento di specifiche attività l'OdV può tuttavia avvalersi di altre professionalità

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 39 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

esterne utilizzando il budget di cui dispone.

#### ♦ Continuità d'azione

L'OdV deve vigilare costantemente sulla adeguatezza e sul rispetto del Modello disponendo dei necessari poteri d'indagine.

### 5.3 Composizione, durata in carica, cause di ineleggibilità e di decadenza

In virtù dei parametri indicati dalle Linee Guida di Confindustria con riferimento alle soglie dimensionali, FBM in liquidazione deve certamente considerarsi un Ente di piccole dimensioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. 231/2001, la Società potrebbe pertanto affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento all'organo dirigente.

Il Liquidatore ha tuttavia ritenuto che tale soluzione non dia adeguate garanzie e che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'OdV a un organismo costituito *ad hoc*.

Tale organismo può avere composizione monocratica ovvero collegiale, sino a un massimo di tre componenti, ed è nominato dal Liquidatore mediante apposita determina. Qualora l'organismo abbia composizione collegiale, compete altresì al Liquidatore la nomina del Presidente.

Il componente dell'organismo monocratico ovvero il Presidente dell'organismo collegiale deve essere esterno alla Società e in possesso di specifiche competenze nonché di elevata e comprovata esperienza e professionalità in campo giuridico, con particolare riferimento all'ambito penale.

Qualora l'organismo abbia composizione collegiale, i restanti membri potranno essere individuati tra soggetti in possesso di specifiche competenze nonché di elevata e comprovata esperienza e professionalità nei seguenti campi: revisione e gestione contabile, organizzazione aziendale, gestione qualità e sistemi di controllo. Uno di tali membri può essere un soggetto interno all'ente, così da garantire il necessario raccordo. Come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, infatti, in caso di OdV a composizione plurisoggettiva mista il grado di indipendenza dell'Organismo deve essere valutato nella sua globalità.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

È rimessa al Liquidatore la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, e di apportare le

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 40 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie, mediante apposita determina.

Ai fini del rispetto del requisito di indipendenza, non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che:

- intrattengono significativi rapporti di affari con la Società e/o con gli enti soci, nonché con il Liquidatore della Società e/o con gli amministratori degli enti soci;
- fanno parte del nucleo familiare del Liquidatore della Società ovvero degli amministratori degli enti soci, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge o dal componente dell'unione civile non separato legalmente o dal convivente *more uxorio* nonché dai parenti e dagli affini entro il quarto grado;
- sono stati condannati (anche con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) ovvero sono indagati/imputati per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Tutti coloro che rivestono il ruolo di componenti dell'OdV sono tenuti a sottoscrivere, al momento della accettazione della carica e in seguito con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Liquidatore l'insorgere di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza.

E', altresì, causa di decadenza la sopravvenuta incapacità.

Il/i soggetto/i designato/i resta/restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, indipendentemente dalla modifica della composizione dell'organo che li ha nominati.

Fatte salve le ipotesi di decadenza sopra previste, la nomina conferita può essere revocata dal Liquidatore solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica del componente/di uno dei componenti, il Liquidatore nominerà senza indugio un nuovo componente.

In caso di organismo a composizione collegiale, le dimissioni o la decadenza di due dei tre componenti comporta la decadenza dell'intero Organismo.

In caso di decadenza dell'Organismo ovvero alla sua naturale scadenza, è facoltà del Liquidatore assumere diverse determinazioni in ordine alla sua composizione.

Sono di competenza dell'OdV le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

#### **5.4 Continuità d'azione, funzionamento e tracciabilità**

L'OdV deve vigilare costantemente sulla adeguatezza e sul rispetto del Modello

##### **5.4.1 In caso di OdV monocratico**

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 41 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

L’OdV in composizione monocratica effettua verifiche periodiche secondo le scadenze fissate nel piano annuale e, comunque, con una frequenza minima di una volta per trimestre, fatte salve situazioni di urgenza.

Le attività svolte debbono essere verbalizzate.

La documentazione raccolta dall’OdV (atti, documenti, informazioni, segnalazioni, ecc.) e gli atti dallo stesso formati (verbali, relazioni, ecc.) sono conservati presso la sede della Società per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente al componente monocratico dell’OdV, nonché al Liquidatore, al Collegio Sindacale e al RPCT, previa richiesta e autorizzazione dell’OdV.

#### **5.4.2 In caso di OdV collegiale**

L’OdV in composizione collegiale si riunisce secondo le scadenze fissate nel piano annuale e, comunque, con una frequenza minima di una volta per trimestre, fatte salve situazioni di urgenza, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano di età.

La convocazione può essere effettuata con ogni mezzo idoneo (fax, pec, raccomandata a.r.), almeno sette giorni prima, salvi i casi di urgenza.

La convocazione può altresì essere deliberata di volta in volta, in occasione delle riunioni dell’OdV.

In caso di partecipazione totalitaria non necessitano tempi di preavviso (per presenza si intende anche quella telefonica o in videoconferenza o altro sistema analogo).

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituto in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano di età.

Le riunioni dell’OdV avranno luogo normalmente presso la sede della Società o presso altre sedi concordate tra i suoi componenti.

In casi di particolare urgenza, le riunioni potranno anche svolgersi per video o teleconferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica.

L’assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

L’ordine del giorno viene stabilito dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età.

Ogni deliberazione dell’OdV può essere assunta solo con metodo collegiale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 42 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

La documentazione raccolta dall’OdV (atti, documenti, informazioni, segnalazioni, ecc.) e gli atti dallo stesso formati (verbali, relazioni, ecc.) sono conservati presso la sede della Società per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell’OdV, nonché al Liquidatore, al Collegio Sindacale e al RPCT, previa richiesta ed autorizzazione dell’OdV.

L’OdV può delegare a ciascuno dei suoi componenti lo svolgimento di determinate attività. Il delegato avrà in ogni caso l’obbligo di riferire all’OdV circa gli esiti dell’attività svolta nella prima seduta utile.

Su invito dell’OdV o su accordo della maggioranza assoluta dei suoi componenti, alle riunioni possono partecipare altri soggetti (Liquidatore, RPCT, membri del Collegio Sindacale, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti all’operatività dell’OdV (es. definizione e calendarizzazione delle attività, verbalizzazione delle sedute, ecc.) è interamente rimessa alla autonomia dell’OdV stesso, che potrà adottare a tal fine un proprio Regolamento.

Le decisioni in ordine alla definizione degli aspetti attinenti all’operatività dell’OdV e alla eventuale adozione di un apposito Regolamento dovranno essere deliberate dall’OdV all’unanimità.

Il Presidente rappresenta l’OdV in tutte le occasioni in cui non sia richiesta la presenza di tutti i suoi componenti, svolge funzioni di impulso e cura gli aspetti di pianificazione, coordinamento ed organizzazione dell’attività da svolgere.

## 5.5 Compiti e poteri

L’OdV ha i seguenti compiti/poteri:

- verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello in relazione alle attività di liquidazione e la sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- vigilare sull’osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati e rilevare eventuali difformità;
- valutare l’opportunità e formulare proposte di aggiornamento del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni interne e/o normative ovvero a seguito di quanto verificato nello svolgimento delle sue funzioni;
- segnalare al Liquidatore, al Collegio Sindacale e al RPCT, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		
<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>		Pag. 43 di 52 Rev.: 07

allegati e dei protocolli ivi indicati, accertate nello svolgimento delle sue funzioni, che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.

Al fine dell'assolvimento dei compiti di cui sopra, l'OdV dovrà:

**I. con riferimento alla verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello:**

- ❖ interpretare la normativa rilevante, tenendo altresì conto di rilevanti orientamenti giurisprudenziali;
- ❖ condurre ricognizioni sulle attività di liquidazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree/attività a rischio-reato e dei relativi Indici di Rischio, agendo di concerto con il RPCT;
- ❖ coordinarsi con il RPCT per la programmazione/l'attuazione di interventi di informazione/formazione/sensibilizzazione, rivolti ai Destinatari del Modello (interni ed esterni all'ente), sui principi, sui valori, sulle norme di comportamento e, più in generale, sugli obblighi previsti a carico dei medesimi nel Codice Etico, nel Modello, nei documenti allo stesso allegati e nei protocolli ivi indicati;

**II. con riferimento alla vigilanza sull'osservanza del Modello:**

- ❖ effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree/attività a rischio-reato, agendo di concerto con il RPCT;
- ❖ incontrare periodicamente il Liquidatore e il Collegio Sindacale al fine di assumere tutte le informazioni e acquisire tutta la documentazione ritenute necessarie. L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante ai fini dello svolgimento delle sue funzioni e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività di liquidazione che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
- ❖ raccogliere, anche mediante appositi incontri con la Società di revisione, i consulenti della Società e altri soggetti terzi che svolgono attività su incarico della Società, tutte le informazioni e tutta la documentazione ritenuta rilevante ai fini dello svolgimento delle sue funzioni;
- ❖ aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- ❖ svolgere d'iniziativa o a seguito di segnalazione, le necessarie inchieste interne al fine di verificare eventuali violazioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati, agendo di concerto con il RPCT;

**III. con riferimento all'aggiornamento del Modello:**

 <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b> <b>ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 44 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

- ❖ redigere, su base almeno semestrale, una relazione circa l'attività svolta e l'esito della stessa, contenente tra l'altro una valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo rispetto del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati;
- ❖ sottoporre al Liquidatore e al Collegio Sindacale, agendo di concerto con il RPCT, proposte di adeguamento del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati ogni volta che ne ravvisi la necessità o anche la semplice opportunità, in ragione di mutate condizioni interne alla Società e/o normative ovvero a seguito di quanto verificato nello svolgimento delle sue funzioni;
- ❖ verificare periodicamente, agendo di concerto con il RPCT, l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- ❖ proporre l'adozione ovvero formulare pareri circa l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, agendo di concerto con il RPCT.

Nello svolgimento della propria attività l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti il Liquidatore, il Collegio Sindacale e il RPCT e, per quanto di specifica competenza, il DPO.

Al fine di consentirgli il corretto, pieno e libero svolgimento dei compiti che gli sono demandati, il Liquidatore attribuisce all'OdV tutti i necessari poteri di iniziativa e di controllo.

Per lo svolgimento di specifiche attività, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni utilizzando il budget di cui dispone.

L'OdV delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti del budget richiesto e deliberato dal Liquidatore, salvo l'obbligo del consuntivo su base annuale.

In caso di necessità, l'OdV potrà richiedere al Liquidatore l'autorizzazione ad effettuare spese eccedenti il budget deliberato.

L'OdV può avvalersi dell'ausilio degli Organi sociali, dei consulenti e degli altri soggetti terzi che svolgono attività a favore della Società.

Pur dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l'OdV non ha poteri coercitivi o di intervento.

In caso di accertate violazioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati, l'OdV ne darà tempestiva comunicazione agli Organi competenti ad assumere le conseguenti determinazioni, così come meglio precisato nel successivo capitolo 7, formulando parere in proposito.

Fatti salvi i poteri di controllo sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV che competono al Liquidatore, al Collegio Sindacale e al RPCT, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 45 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

## 5.6 Reporting agli organi sociali e incontri periodici con il Collegio Sindacale, il RPCT e il DPO

L'OdV riporta:

- al **Liquidatore**
  - in via continuativa, anche verbalmente;
- al **Liquidatore e al Collegio Sindacale**:
  - in via immediata, segnalando in forma scritta eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza ovvero l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento e/o dell'organizzazione e/o delle attività di liquidazione;
  - semestralmente, predisponendo apposita relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, con particolare riferimento ai controlli effettuati, e delle criticità rilevate; le proposte circa l'aggiornamento delle aree/attività a rischio-reato e dei protocolli che disciplinano processi sensibili; le proposte di integrazione/modifica del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati; gli interventi correttivi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione; il piano di attività per il semestre successivo;
  - annualmente, il consuntivo delle spese effettuate nel corso dell'anno utilizzando il budget deliberato dal Liquidatore e la richiesta di budget per l'anno successivo.

Il Liquidatore e il Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale ha, a sua volta, la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

L'OdV concorderà con il RPCT, con il Collegio Sindacale e con il DPO incontri periodici volti a favorire il costante e reciproco scambio di informazioni rilevanti per l'ottimizzazione delle attività di verifica e controllo negli ambiti di rispettiva competenza.

Gli incontri con il DPO avranno una cadenza almeno annuale.

Gli incontri con il Collegio Sindacale avranno una cadenza almeno semestrale.

Gli incontri con il RPCT avranno una cadenza almeno trimestrale. OdV e RPCT sono comunque tenuti ad operare in stretta sinergia.

Gli incontri di cui sopra debbono essere verbalizzati e i relativi verbali debbono essere acquisiti agli atti dell'OdV e conservati presso la sede della Società per il periodo di tempo e con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.4.1 e 5.4.2.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 46 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

## 5.7 Flussi informativi

Tutti i Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a comunicare/trasmettere all’OdV i seguenti atti/documenti (flussi informativi):

- ❖ le determinate assunte dal Liquidatore;
- ❖ la relazione trimestrale trasmessa dal Liquidatore agli enti pubblici soci;
- ❖ gli esiti degli Audit eseguiti dal RPCT;
- ❖ rapporti/verbali/relazioni predisposti dal Liquidatore e dagli organi di controllo, nell’ambito delle rispettive attività, dai quali emergano fatti, atti od omissioni che presentano profili di criticità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- ❖ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine ovvero la pendenza di procedimenti penali che potrebbero generare responsabilità in capo alla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- ❖ l’avvio dei procedimenti di cui al successivo capitolo 7 per fatti, atti od omissioni relativi alla violazione del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati;
- ❖ le informazioni/i documenti/i dati espressamente indicati e richiesti dall’OdV, nel rispetto dei tempi e dei modi definiti dall’Organismo stesso;
- ❖ ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente all’attuazione del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati.

## 5.8 Segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)

Al fine di dare attuazione al D. Lgs. 24/2023, FBM:

- ha attivato appositi canali di segnalazione interna. In particolare, le segnalazioni possono essere effettuate:
  - in forma scritta, con modalità informatiche, attraverso un’apposita piattaforma online, dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere esclusivamente il RPCT, al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute e che, in assenza di una struttura di supporto, potrà avvalersi della collaborazione dell’OdV, sottoposto ai medesimi vincoli di riservatezza;
  - in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT o, su delega di quest’ultimo, con l’OdV. La segnalazione effettuata verbalmente dovrà essere verbalizzata dal RPCT o, se delegato, dall’OdV;
- ha definito, mediante apposito “Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto interno o dell’Unione europea (c.d. whistleblowing)”, adottato dal Liquidatore con determina in data 23 ottobre 2022, le

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		
	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 47 di 52 Rev.: 07

procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, esplicitando e disciplinando, tra l’altro, le tutele riconosciute al segnalante e agli altri soggetti espressamente indicati nel D. Lgs. 24/2023;

- ha reso liberamente accessibile la suddetta piattaforma, pubblicando il link di accesso sul proprio sito web, unitamente all’informatica privacy e al suddetto Regolamento;
- ha disciplinato, agendo di concerto con il DPO, il trattamento dei dati personali effettuato a seguito delle segnalazioni in oggetto;
- ha previsto tra le condotte sanzionabili in virtù del sistema disciplinare adottato dalla Società a presidio del Modello, inteso nel suo complesso: la violazione dell’obbligo di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti espressamente indicati nel D. Lgs. 24/2023; le condotte ritorsive; le segnalazioni per le quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave.

In virtù del citato Regolamento, il soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute è stato individuato nel RPCT, il quale, nello svolgimento delle attività di sua competenza, può avvalersi dell’OdV.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al citato Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bologna – sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società in controllo pubblico – Trasparenza degli enti in liquidazione – Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione.

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 48 di 52 Rev.: 07
---	--	---------------------------

## **6. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

FBM promuove la conoscenza, all'interno ed all'esterno della Società, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi, dei valori, delle norme di comportamento e, in generale, di quanto previsto nel Codice Etico, nel Modello, nei documenti allo stesso allegati e nei protocolli ivi indicati.

### **6.1 Diffusione**

Al fine di diffonderne la conoscenza e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione posti in capo a FBM in liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il Codice Etico, il Modello, i documenti allo stesso allegati e i protocolli ivi indicati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bologna – sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società in controllo pubblico – Trasparenza degli enti in liquidazione – Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione.

### **6.2 Informazione e formazione**

L'informazione e la formazione sono, tra l'altro, presupposti necessari al fine di dare concreta attuazione al sistema disciplinare di cui al successivo capitolo 7.

Come già evidenziato in precedenza, allo stato, la Società è priva di personale dipendente e/o soggetti assimilati.

Le attività informative/formative, tenuto conto dell'attuale fase di liquidazione, sono pertanto rivolte agli organi sociali, ossia al Liquidatore e al Collegio Sindacale, nonché ai soggetti terzi che svolgono, a vario titolo, attività a favore della Società.

#### **6.2.1 Organì sociali**

La approfondita conoscenza del Modello, inteso nel suo complesso, e la condivisione della sua impostazione sono componenti indispensabili al fine di garantirne l'idoneità e l'efficace attuazione.

In ragione di quanto sopra, l'OdV, di concerto con il RPCT, organizza periodici incontri con il Liquidatore e con il Collegio Sindacale, aventi anche carattere formativo/informativo, volti ad esaminare congiuntamente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello e l'eventuale necessità di aggiornamento dello stesso in ragione dell'evoluzione della fase di liquidazione e del quadro normativo di riferimento.

#### **6.2.2 Consulenti, fornitori e altri soggetti terzi**

L'OdV, di concerto con il RPCT e in accordo con il Liquidatore, promuove presso tutti i soggetti terzi con i quali FBM in liquidazione intrattiene rapporti (consulenti, fornitori, ecc.)

 FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA IN LIQUIDAZIONE		
	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 49 di 52 Rev.: 07

la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e delle procedure operative di specifico interesse.

Nei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è specificamente stabilito l'obbligo in capo agli stessi di conformarsi a quanto previsto dal Modello, inteso nel suo complesso.

La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 50 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

## 7.

## IL SISTEMA DISCIPLINARE

### 7.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001, per essere ritenuto idoneo ed efficacemente attuato, il Modello deve prevedere un sistema disciplinare volto a punirne il mancato rispetto.

Sono oggetto di sanzione le violazioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti allo stesso allegati e dei protocolli ivi indicati, poste in essere sia in forma commissiva sia in forma omissiva.

Tra le condotte sanzionabili rientrano anche:

- la violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti espressamente indicati nel D. Lgs. 24/2023;
- l'adozione di atti di ritorsione e/o discriminazione nei confronti del segnalante e degli altri soggetti espressamente indicati nel D. Lgs. 24/2023 per motivi collegati alla segnalazione effettuata;
- l'effettuazione di segnalazioni per le quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave.

Come già più volte precisato, allo stato, la Società è priva di personale dipendente e/o soggetti assimilati.

In ragione di quanto sopra, FBM in liquidazione ha pertanto adottato un insieme di misure dirette a sanzionare la violazione del Modello, inteso nel suo complesso, da parte del Liquidatore, dei componenti del Collegio Sindacale, dei componenti dell'OdV, dei revisori, dei consulenti, dei fornitori e degli altri soggetti terzi che, a vario titolo, svolgono attività a favore della Società.

Il sistema disciplinare di FBM in liquidazione si basa sul principio che eventuali violazioni del Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

Nel caso in cui la violazione integri la fattispecie di uno dei reati presupposto, l'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione della conseguente sanzione prescindono dall'eventuale iscrizione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti.

La violazione dei principi, dei valori, delle norme di comportamento e, in generale, delle misure previste nel Codice Etico, nel Modello, nei documenti allo stesso allegati e nelle procedure operative ivi indicate è sanzionata in misura proporzionata alla gravità della violazione, valutata in base ai seguenti elementi:

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>	Pag. 51 di 52 Rev.: 07
--	--	---------------------------

- rilevanza degli obblighi violati;
- intenzionalità dell'azione/omissione o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del soggetto autore della violazione, con particolare riguardo alla reiterazione delle violazioni;
- entità del pericolo o del danno a cui espone la Società.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su proposta dell'OdV, previa formale contestazione.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto di difesa, è previsto un termine pari a 20 giorni, a far data dalla comunicazione della contestazione, entro il quale l'interessato può fare pervenire scritti difensivi. L'interessato ha sempre diritto di essere sentito dall'organo competente ad irrogare la sanzione.

Come precisato nel precedente paragrafo 5.5, è compito dell'OdV svolgere, d'iniziativa o a seguito di segnalazione, le necessarie inchieste interne al fine di verificare eventuali violazioni del Codice Etico, del Modello, dei documenti nello stesso richiamati e dei protocolli ivi indicati.

Qualora, all'esito della verifica condotta, la violazione risulti accertata, l'OdV deve darne tempestiva comunicazione, a seconda dei casi, al Liquidatore, al Collegio Sindacale e al RPCT, per quanto di rispettiva competenza.

L'adeguatezza del sistema disciplinare è costantemente monitorata dall'OdV, di concerto con il RPCT.

All'OdV deve essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle sanzioni irrogate e ai fatti/alle circostanze/alle motivazioni poste a fondamento delle stesse.

## 7.2 Sanzioni nei confronti del Liquidatore, dei componenti del Collegio Sindacale e del RPCT

I principi, i valori, le norme di comportamento e, più in generale, quanto previsto nel Codice Etico, nel Modello, nei documenti allo stesso allegati e nei protocolli ivi indicati devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono in seno all'organizzazione della Società una posizione apicale ovvero una posizione di controllo.

In particolare

- in caso di violazione commessa dal Liquidatore, l'OdV lo segnala al Collegio Sindacale e al RPCT, per quanto di rispettiva competenza;
- in caso di violazione commessa da uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'OdV lo segnala al Liquidatore, agli altri componenti del Collegio Sindacale e al RPCT, per

 <b>FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA</b> IN LIQUIDAZIONE		Pag. 52 di 52 Rev.: 07
<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</b>		

quanto di rispettiva competenza;

- in caso di violazione commessa dall'intero Collegio Sindacale, l'OdV lo segnala al Liquidatore e al RPCT, per quanto di rispettiva competenza;
- In caso di violazione commessa dal RPCT, l'OdV lo segnala al Liquidatore e al Collegio Sindacale, per quanto di rispettiva competenza.

Ogni determinazione in caso di violazioni commesse dal Liquidatore, da uno o più componenti del Collegio Sindacale e dal RPCT compete all'Assemblea, che dovrà essere tempestivamente convocata.

In caso di inerzia da parte del Liquidatore e/o del Collegio Sindacale, l'OdV, di concerto con il RPCT qualora la violazione non sia stata commessa da quest'ultimo, deve darne diretta comunicazione agli enti pubblici soci, per le conseguenti determinazioni.

Qualora la violazione sia grave, la stessa potrà considerarsi giusta causa per la revoca del Liquidatore, del singolo componente o dell'intero Collegio Sindacale nonché del RPCT. Si ricorda a tale proposito che la Società ha individuato l'Assemblea quale organo di indirizzo ai fini anticorruzione e trasparenza.

Devono sempre considerarsi gravi le violazioni (anche solo potenzialmente) finalizzate alla commissione di uno dei reati presupposto o, comunque, le violazioni idonee a generare in capo alla Società una contestazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

### 7.3 Sanzioni nei confronti dell'OdV

In caso di violazione commessa da uno o più componenti dell'OdV, ogni determinazione compete al Liquidatore, sentiti il Collegio Sindacale e il RPCT.

Qualora la violazione sia grave, la stessa potrà considerarsi giusta causa per la revoca del componente o dell'intero OdV. Si ricorda a tal proposito che l'adozione del Modello e la nomina dell'OdV competono al Liquidatore.

Devono sempre considerarsi gravi le violazioni (anche solo potenzialmente) finalizzate alla commissione di uno dei reati presupposto o, comunque, le violazioni idonee a generare in capo alla Società una contestazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

### 7.4 Sanzioni nei confronti di consulenti, fornitori e altri soggetti terzi

Condizione necessaria per concludere validamente contratti con la Società è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice Etico, il Modello, i documenti allo stesso allegati e le procedure operative di specifico interesse.

I contratti con soggetti terzi dovranno pertanto prevedere espressamente l'obbligo di cui sopra, la cui violazione costituisce grave inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO		
Malversazione di erogazioni pubbliche	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni	24	316-bis c.p.	100	600	3	24	4	1	4	—	—	
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24	316-ter c.p.	100	600	3	24	4	1	4	—	—	
Turbata libertà degli incanti	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suffette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 2.065. Le pene stabilite in questo articolo sui applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.	24	353 c.p.	100	600	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.	24	353-bis c.p.	100	600	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso

[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [355 c.p.], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24	356 c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Truffa [a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea]	Chiunque, con artifizi o raggiiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; ...	24	640, c. 2, n. 1, c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24	640-bis c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode informatica	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.	24	640-ter c.p.	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Indebito conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	Ove il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consiglia indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli che seguono. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa europea. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	24	2 L. 23 dicembre 1986, n. 898	100	600	3	24	4	1	4	-	-	-
Documenti informatici	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici [artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 490, 492 e 493 c.p.]	24 bis	491-bis c.p.	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b>	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	24 bis	615-ter c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-	-
<b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</b>	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615 ter, terzo comma.	24 bis	615-quater c.p.	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
<b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b>	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.	24 bis	617-quater c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-	-
<b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b>	Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2, La pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.	24 bis	617- quinquies c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-	-
<b>Estorsione [c.d. informatica]</b>	<i>omissis</i> Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.	24 bis	629, c. 3, c.p.	300	800	24		4	1	4	-	-	-
<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.	24 bis	635-bis c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza o è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).	24 bis	635-ter c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o con violenza ovvero se è palesemente armato.	24 bis	635-quater c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.	24 bis	635-quater.1 c.p.	100	400	3	24	4	1	4	-	-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).	24 bis	635-quinquies c.p.	200	700	3	24	4	1	4	-	-
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24 bis	640-quinquies c.p.	100	400	3	24	4	1	4	-	-
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati o aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziale, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. <i>omissis</i> 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive di vigilanza, previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni	24 bis	art. 1, c. 11, D.L. 105/2019, convertito con modifiche dalla L. 133/2019	100	400	3	24	4	1	4	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Associazione per delinquere	<p>[1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.]</p> <p>6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 266, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24 ter	416, c. 6 c.p. in rif. 600, 601, 602 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Associazione per delinquere	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>6. <i>omissis</i></p> <p>7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24 ter	416, escluso c. 6, c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-
Associazioni di tipo mafioso anche straniere	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti, le penne stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguitano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	24 ter	416-bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Scambio elettorale politico-mafioso	<p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>	24 ter	416-ter c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p><i>omissis</i></p>	24 ter	630 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, sui applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p><i>omissis</i></p>	24 ter	74 D.P.R. 309/1990	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
<b>Delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale</b>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti approssimativamente indicati:</p> <p><i>omissis</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110</p>	24 ter	407, c. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-
<b>Peculato, quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</b>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprià, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p><i>omissis</i></p>	25	art. 314, c. 1, c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-
<b>Indebita destinazione di denaro o cose mobili, quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</b>	<p>Fuori dei casi previsti dall'art. 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.00.</p>	25	art. 314-bis c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-
<b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</b>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovanosì dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>	25	art. 316 c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	25	317 c.p.	300	800	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	25	318 c.p.	100	200	-	-	1	3	3	-	-	-
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	25	319 c.p.	200	600	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso

**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
 (Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Circostanze aggravanti	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	25	319 c.p. aggravato ex art. 319 bis c.p.	300	800	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b>	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso
											AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>	4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
											AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.	25	319-ter, c. 1, c.p.	200	600	12	24	4	2	8	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b>	4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante
											AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>	4(D) x 1 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante
											AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	4 (D) x 1 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante
Corruzione in atti giudiziari	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	25	319-ter, c. 2, c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.	25	319-quater, c. 1, c.p.	300	800	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00	25	319-quater, c. 2, c.p.	300	800	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	25	320 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	3	3	-	-	-
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	25	320 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	-	-	2	3	6	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b>  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	2 (D) x 2 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante  2 (D) x 2 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante  2 (D) x 2 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)</b>	25	321 c.p. in rif. art. 318 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322-bis c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-

**Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale**

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 31 dicembre 2024)**

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 319 e 319 ter)	25	321 c.p. in rif. artt. 319 e 319 ter c. 1 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322-bis c.p.	200	600	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 bis e 319 ter c. 2)	25	321 c.p. in rif. artt. 319 agrg. ex art. 319-bis e 319-ter c. 2 c.p., anche nei confronti delle persone di cui agli artt. 320 e 322-bis c.p.	300	800	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4(D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Istigazione alla corruzione	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.	25	322, c. 1, c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	2	2	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
Istigazione alla corruzione	2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.	25	322, c. 2, c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso
Istigazione alla corruzione	3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	25	322 c. 3 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	—	—	1	3	3	—	—	4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso	
													4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso	

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
Istigazione alla corruzione	4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25	322 c. 4 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	12	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATI VA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinties) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 314 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-	

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
												[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinties) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 316 c.p.	100	200	—	—	1	1	1	—	—
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinties) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 317 c.p.	300	800	—	—	3	1	3	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quintus) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 318 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelli dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri o agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quintus) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	25	322 bis, c. 1 c.p. in rif. art. 319 c.p.	200	600	-	-	2	1	2	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO													RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	
Traffico di influenze illecite	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione alle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituenti reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziaria o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.	25	346-bis c.p.	100	200	-	-	1	3	3	-	-	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col darcne ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	25 bis	453 c.p.	300	800	3	12	4	1	4	-	-	
Alterazione di monete	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25 bis	454 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25 bis	455 c.p. in rif. art. 453 c.p.	200	533,33	3	12	4	1	4	-	-	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25 bis	455 c.p. in rif. art. 454 c.p.	100	333,33	3	12	4	1	4	-	-	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25 bis	457 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25 bis	459 c.p. in rif. art. 453 c.p.	200	533,33	3	12	4	1	4	-	-	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25 bis	459 c.p. in rif. art. 455 c.p.	100	355,55	3	12	4	1	4	-	-	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25 bis	459 c.p. in rif. art. 457 c.p.	100	133,33	3	12	4	1	4	-	-	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25 bis	460 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25 bis	461 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25 bis	464 c. 2 c.p.	100	200	-	-	1	1	1	-	-	-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25 bis	464 c. 1 c.p.	100	300	-	-	2	1	2	-	-	-
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».	25 bis	473 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale	25 bis	474 c.p.	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Turbata libertà dell'industria o del commercio	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.	25 bis.1	513 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25 bis.1	513 bis c.p.	100	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Frodi contro le industrie nazionali	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25 bis.1	514 c.p.	100	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Frode nell'esercizio del commercio	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.	25 bis.1	515 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.	25 bis.1	516 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25 bis.1	517 c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-

**Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale**

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 31 dicembre 2024)**

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25 bis.1	517 ter c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25 bis.1	517 quater c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	
False comunicazioni sociali	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25 ter	2621 c.c.	200	533,33	-	-	2	3	6	AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRA-TIVA / CONTABILE / FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	2 (D) x 2 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante  2 (D) x 2 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante
Fatti di lieve entità	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25 ter	2621 bis c.c.	100	266,66	-	-	2	3	6	AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRA-TIVA / CONTABILE / FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	2 (D) x 2 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante  2 (D) x 2 (P)= 4 (RR) → rischio irrilevante

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aaggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	
<b>False comunicazioni sociali delle società' quotate</b>	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omiscono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25 ter	2622 c.c.	400	800	—	—	3	1	3	—	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
<b>Impedito controllo</b>	1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25 ter	2625, c. 2, c.c.	200	480	—	—	2	3	6	AREA AMMINISTRA-TIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE  2 (D) x 2 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante
<b>Indebita restituzione di conferimenti</b>	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25 ter	2626 c.c.	200	480	—	—	2	1	2	—	—
<b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b>	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	25 ter	2627 c.c.	200	346,67	—	—	2	1	2	—	—
<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b>	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25 ter	2628 c.c.	200	480	—	—	2	1	2	—	—
<b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b>	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25 ter	2629 c.c.	300	880	—	—	3	1	3	—	—
<b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</b>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".	25 ter	2629 bis c.p.	400	1.000	—	—	3	1	3	—	—
<b>Formazione fittizia del capitale</b>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25 ter	2632 c.c.	200	480	—	—	2	1	2	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25 ter	2633 c.c.	300	880	—	—	3	1	3	—	—	—
Corruzione tra privati	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	25 ter	2635 c. 3 c.c.	300	600	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE /ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Istigazione alla corruzione tra privati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.	25 ter	2635 bis c.c.	200	533,33	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  AREA CONTRATTI PUBBLICI  AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE /ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI  vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso  4 (D) x 2 (P)= 8 (RR) → rischio basso
Illecita influenza sull'assemblea	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25 ter	2636 c.c.	300	880	—	—	3	1	3	—	—	—
Aggiotaggio	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25 ter	2637 c.c.	400	1.000	—	—	3	1	4	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
		[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]											
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25 ter	2638, c. 1 e 2, c.c.	400	1.000	—	—	3	3	9	AREA AMMINISTRA-TIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	3 (D) x 2 (P) = 6 (RR) → rischio basso
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, alterando documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale	25 ter	art. 54 D. Lgs. 19/2023	200	400	—	—	2	1	2	—	—	—
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25 quater	270 bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	—	—	—
Aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25 quater	270 bis 1 c.p.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistenza agli associati	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25 quater	270 ter c.p.	200	700	12	24	4	1	4	—	—	—
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.	25 quater	270 quater c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	—	—	—
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	25 quater	270 quater 1 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	—	—	—
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici..	25 quater	270 quinques c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	—	—	—
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	25 quater	270 quinques 1 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
<b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</b>		Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.											
<b>Condotte con finalità di terrorismo</b>		Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.											
<b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</b>		Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.											
<b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</b>		Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.											
<b>Atti di terrorismo nucleare</b>		E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.											
<b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b>		Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cogiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquista la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è quella della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.											
<b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo</b>		Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.											
<b>Cospirazione politica mediante accordo</b>		Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.											

[vedi Allegato 2  
al Modello -  
TABELLA  
AREE/ATTIVITA'  
CON  
ESPOSIZIONE  
RILEVANTE]

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Cospirazione politica mediante associazione	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le penne sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.	25 quater	305 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Banda armata: formazione e partecipazione	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	25 quater	306 c.p.	200	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	25 quater	307 c.p.	200	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Definizione dei reati di cui alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999	1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo le definizioni di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile e ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi 2. (omissis) 3. Affinchè un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1. 4. Commette altri reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Commette altri reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.	25 quater	2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. <i>omissis</i> Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	25 quater.1	583 bis c.p.	300	700	12	24	4	1	4	-	-	-
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattivaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25 quinquies	600 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Prostitutione minorile	E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	25 quinquies	600 bis c. 1 c.p.	300	800	12	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
<b>Prostitutione minorile</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.	25 quinquies	600 bis c. 2 c.p.	200	700	—	—	3	1	3	—	—	—
<b>Pornografia minorile</b>	E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altriimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25 quinquies	600 ter c. 1- 2 c.p.	300	800	12	24	4	1	4	—	—	—
<b>Pornografia minorile</b>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.	25 quinquies	600 ter c. 3- 4 c.p.	200	700	—	—	3	1	3	—	—	—
<b>Detenzione o accesso a materiale pornografico</b>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza un giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.	25 quinquies	600 quater c 600 quater.1 c.p.	200	700	—	—	3	1	3	—	—	—
<b>Pornografia virtuale</b>	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25 quinquies	600 quater.1 c.p.	200	700	—	—	3	1	3	—	—	—
<b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b>	Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25 quinquies	600 quinquies c.p.	300	800	12	24	4	1	4	—	—	—
<b>Tratta di persone</b>	E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori dello stesso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurla o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattivaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporle al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave, nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.	25 quinquies	601 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	—	—	—
<b>Acquisto e alienazione di schiavi</b>	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25 quinquies	602 c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	—	—	—

[vedi Allegato 2  
al Modello -  
**TABELLA  
AREE/ATTIVITA'  
CON  
ESPOSIZIONE  
RILEVANTE]**

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500 a € 1.000 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000 a € 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni allargiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'avere commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	25 quinquies	603 bis c.p.	400	1000	12	24	4	1	4	-	-	-
Adescamento di minorenni	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adessa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <p>1) se il reato è commesso da più persone riunite;</p> <p>2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</p> <p>3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;</p> <p>4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>	25 quinquies	609 undecies c.p.	200	700	-	-	3	1	3	-	-	-
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	<p>1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 2.500.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevanza offensiva del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>	25 sexies	184 D.Lgs. 58/1998	400	1000	-	-	3	1	3	-	-	-
Manipolazione del mercato	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevanza offensiva del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	25 sexies	185 D.Lgs. 58/1998	400	1000	-	-	3	1	3	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, D. Lgs.81/2001	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008</p> <p>E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</li> <li>b) <i>omissis</i></li> </ul> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</li> <li>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;</li> <li>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</li> </ul> <p><i>omissis</i></p>	25 septies	589 c.p.	1000	1000	3	12	4	1	4	-	-	-	-
Omicidio colposo commesso con violazione delle (altre) norme sulla tutela della salute e sicurezza	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25 septies	589 c.p.	250	500	3	12	4	1	4	-	-	-	-
Lesioni personali colpose	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	25 septies	590 c. 3 c.p.	100	250	3	6	4	1	4	-	-	-	-
Ricettazione	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenacità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena è della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>	25 octies	648 c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-	-
Riciclaggio	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostuisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25 octies	648 bis c.p.	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO												MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
												[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]		
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25 octies	648 ter c.p.	200	1.000	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso	
Autoriciclaggio	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro o i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis-1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25 octies	648 ter-1 c.p.	200	800	3	24	4	2	8	AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante	
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	25 octies 1	493-ter c.p.	300	800	3	24	4	1	4	—	—	—	—
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 1.000 euro	25 octies 1	493-quater c.p.	100	500	3	24	4	1	4	—	—	—	—
Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	[Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032]  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se [...] omissis il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	25 octies 1	640 ter, c. 2, c.p.	100	500	3	24	4	1	4	—	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	25 octies 1	453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento	25 octies 1	467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Falsità in atti:	25 octies 1	476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491, 491-bis, 492, 493, 493-ter, 493-quater c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-

[vedi Allegato 2  
al Modello -  
TABELLA  
AREE/ATTIVITA'  
CON  
ESPOSIZIONE  
RILEVANTE]

**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
 (Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Falsità personale	25 octies 1	494, 495, 495-bis, 495-ter, 496, 497, 497-bis, 497-ter c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Delitti contro il patrimonio	25 octies 1	624, 624- bis, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 635- bis, 635-ter, 635-quater, 635- quinquies., 636, 638, 639 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente	Delitti contro il patrimonio mediante frode	25 octies 1	640, 640- bis, 640-ter, 640- quinquies, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 648- bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	100 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  300 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	500 se puniti con reclusione inferiore a dieci anni  800 se puniti con reclusione non inferiore a dieci anni	3	24	4	1	4	-	-	-

[vedi Allegato 2  
al Modello -  
TABELLA  
AREE/ATTIVITA'  
CON  
ESPOSIZIONE  
RILEVANTE]

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Trasferimento fraudolento di valori	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fintiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fintiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.	25 octies 1	512-bis c.p.	250	600	3	24	4	1	4	—	—	—
Violazione del diritto d'autore	[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] 1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce o mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) abrogata f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 2. omissis 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 4. omissis	25 novies	171 L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	—	—	—
Violazione del diritto d'autore	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarre profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	25 novies	171 bis L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
												[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO		
Violazione del diritto d'autore	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inseriti in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, trasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'esecuzione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenacità. <i>omissis</i>	25 novies	171 ter L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Violazione del diritto d'autore	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	25 novies	171 septies L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Violazione del diritto d'autore	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analoga sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	25 novies	171 octies L. 633/1941	100	500	3	12	4	1	4	-	-	-
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25 decies	377 bis c.p.	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Inquinamento ambientale	E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	25 undecies	452 bis c.p.	250	600	3	12	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Disastro ambientale	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	25 undecies	452 quater c.p.	400	800	3	24	4	1	4	-	-	-
Delitti colposi contro l'ambiente	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo	25 undecies	452 quinquies c.p.	200	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	25 undecies	452 sexies c.p.	250	600	-	-	2	1	2	-	-	-
Circostanze aggravanti	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	25 undecies	452 octies	300	1.000	-	-	3	1	3	-	-	-
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	25 undecies	727 bis c.p.	100	250	-	-	2	1	2	-	-	-
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00.	25 undecies	733 bis c.p.	150	250	-	-	2	1	2	-	-	-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	[1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00].  2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.	25 undecies	137 c. 2 D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	4	1	4	-	-	-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 20-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25 undecies	137 c. 3 D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	2	1	2	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	5. (Primo periodo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00.	25 undecies	137, c. 5, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.	25 undecies	137 c. 5, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	4	1	4	—	—	—
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25 undecies	137 c. 11 D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	4	1	4	—	—	—
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25 undecies	137 c. 13 D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	1. (Lettera a) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25 undecies	256 c. 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006	100	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	1. (Lettera b) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) <i>omissis</i> b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.	25 undecies	256 c. 1, lett. b) D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Discarica non autorizzata	3. (Primo periodo) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.	25 undecies	256 c. 3, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Discarica non autorizzata	3. (Secondo periodo) - [Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.] Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.	25 undecies	256 c. 3, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	3	6	4	1	4	—	—	—
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 1 lett. a)	100	125	—	—	1	1	1	—	—	—
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 1 lett. b)	100	125	—	—	1	1	1	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 3, primo periodo	100	125	—	—	1	1	1	—	—	—
Inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti/condizioni per iscrizioni o comunicazioni	4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	25 undecies	256 c. 4 D.Lgs. 152/2006 in relazione al c. 3, secondo periodo	100	150	—	—	1	1	1			
Miscelazione di rifiuti	5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25 undecies	256 c. 5 D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	6. (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.000,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25 undecies	256 c. 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	100	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Bonifica dei siti	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.	25 undecies	257 c. 1 D.Lgs. 152/2006	100	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Bonifica dei siti da sostanze pericolose	2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25 undecies	257 c. 2 D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25 undecies	258 c. 4 D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—
Traffico illecito di rifiuti	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25 undecies	259 c. 1 D.Lgs. 152/2006	150	250	—	—	2	1	2	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25 undecies	260 c. 1 D.Lgs. 152/2006 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452- quaterdecie s c.p.)	300	500	3	6	4	1	4	-	-	-
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25 undecies	260 c. 2 D.Lgs. 152/2006 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452- quaterdecie s c.p.)	400	800	3	6	4	1	4	-	-	-
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. (secondo e terzo periodo) - [Il trasportatore che omessa di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da € 1.600,00 a € 9.300,00.] Si applica la pena di cui all'art. 483 codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. (primo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.	25 undecies	260 bis c. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D.Lgs. 152/2006	150	250	-	-	2	1	2	-	-	-
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	8 (secondo periodo) - La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.	25 undecies	260 bis c. 8, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	200	300	-	-	2	1	2	-	-	-
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	[2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	25 undecies	279 c. 5 D.Lgs. 152/2006	100	250	-	-	2	1	2	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolmunità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.	25 undecies	1 c. 1 L. 150/1992	100	250	-	-	2	1	2	-	-	-	-
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni	25 undecies	1 c. 2 L. 150/1992	150	250	-	-	2	1	2	-	-	-	-
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare prescrizioni finalizzate all'incolmunità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi	25 undecies	2 c. 1 - 2 L. 150/1992	100	250	-	-	2	1	2	-	-	-	-
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	[1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolmunità pubblica] 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. [Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolmunità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.]	25 undecies	6 c. 4 L. 150/1992	100	250	-	-	2	1	2	-	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25 undecies	3 bis c. 1 L. 150/1992	100	500	-	-	2	1	2	-	-	
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	[1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento U(CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fini alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concessate deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. omissis 5. omissis ] 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo A risulta con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze]	25 undecies	3 c. 6 L. 549/1993	150	250	-	-	2	1	2	-	-	
Inquinamento doloso provocato da navi	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.	25 undecies	8 c. 1 D.Lgs. 202/2007	150	250	3	6	4	1	4	-	-	-
Inquinamento doloso provocato da navi	2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.	25 undecies	8 c. 2 D.Lgs. 202/2007	200	300	3	6	4	1	4	-	-	-
Inquinamento colposo provocato da navi	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.	25 undecies	9 c. 1 D.Lgs. 202/2007	100	250	-	-	2	1	2	-	-	-
Inquinamento colposo provocato da navi	2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.	25 undecies	9 c. 2 D.Lgs. 202/2007	150	250	3	6	4	1	4	-	-	-
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	[1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.	25 duodecies	12, c. 3, 3bis e 3 ter D.Lgs. 286/1998	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	25 duodecies	12 c. 5 D.Lgs. 286/1998	100	200	12	24	4	1	4	–	–	–
Impiego di lavoratori irregolari	12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25 duodecies	22 c. 12 bis D.Lgs. 286/1998	100	200	–	–	1	1	1	–	–	–
Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	25 terdecies	3 c. 3 bis L. 654/1975 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604- bis, comma 3, c.p.)	200	800	12	24	4	1	4	–	–	–
Frodi in competizioni sportive	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.	25 quaterdecie s	1 L. 13 dicembre 1989, n. 401	100	500	3	24	4	1	4	–	–	–

**Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale**

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 31 dicembre 2024)**

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE	
Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa	<p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi prognostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi prognostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammonda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammonda da € 500,00 a € 5.000,00.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ai loro esercizi è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammonda da € 51,65 e € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammonda da € 51,65 a € 516,46.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi prognostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p><i>omissis</i></p>	25 quaterdecies	4 L. 13 dicembre 1989, n. 401	100	500 per i delitti 200 per le contravvenzioni	3 per i delitti	24 per i delitti	4 per i delitti 1 per le contravvenzioni	1	4 per i delitti 1 per le contravvenzioni	-	-	-	[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi finti.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>	25 quinquesdecies	2, c. 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	500	3	24	4	2	8	AREA CONTRATTI PUBBLICI FISCALE <hr/> AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b> <hr/> vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - <b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante <hr/> 4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante	

**Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale**

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
**(Aggiornata al 31 dicembre 2024)**

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti	2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni	25 quinquagesies	2, c. 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	2	8	AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante
Dichiarazio fraudolenta mediante altri artifici	1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	25 quinquagesies	3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	500	3	24	4	2	8	AREA CONTRATTI PUBBLICI	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA CONTRATTI PUBBLICI	4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante
Dichiarazione infedele, quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro	1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 120.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000. 1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta qualificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerzencia, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	25 quinquagesies	4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	300	3	24	4	1	4	—	—	—

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Omessa dichiarazione, quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro	1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte ad € 50.000. 1. bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000. 2. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	25 quinquages- ties	5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	25 quinquages- ties	8, c. 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni	25 quinquages- ties	8, c. 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulto o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	25 quinquages- ties	10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	2	8	AREA AMMINISTRA- TIVA/ CONTABILE/ FISCALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE / FISCALE	4 (D) x 1 (P) = 4 (RR) → rischio irrilevante
Indebita compensazione, quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000.	25 quinquages- ties	10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte , sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.	25 quinquiesdecies	11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando per omessa dichiarazione	E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che definisce merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.	25 sexiesdecies	78 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando per dichiarazione infedele	Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.	25 sexiesdecies	79 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) il comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.	25 sexiesdecies	80 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stesi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.		81 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.	25 sexiesdecies	82 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	25 sexiesdecies	83 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato	Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.	25 sexiesdecies	87 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circostanze aggravanti del contrabbando	Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacoli agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000	25 sexiesdecies	88 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Contrabbando di tabacchi lavorati	Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500,00; b) non superiori a 200 grammi e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.	25 sexiesdecies	84 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	200	3	24	4	1	4	-	-	-
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati	Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.	25 sexiesdecies	85 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-1quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>omissis</p>	25 sexiesdecies	86 - D. Lgs. 141/2024 - Allegato 1	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	<p>E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;</li> <li>b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</li> <li>c) destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;</li> <li>d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;</li> <li>e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed esclusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;</li> <li>f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;</li> <li>g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.</li> </ul> <p>La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultati non veritieri o senza che sia stata eseguita, parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del preddetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.</p> <p>Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.</p> <p>Se la quantità di gas naturale sottratta all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.</p>	25 sexiesdecies	40 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	<p>Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.</p> <p>Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.</p> <p>Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;</li> <li>b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.</li> </ul> <p>Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.</p>	25 sexiesdecies	40-bis D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi	Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) se il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Strati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.	25 sexiesdecie s	40-ter D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione e acquisto da persone non autorizzate alla vendita	Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammonda da euro 25 a euro 64.	25 sexiesdecie s	40- quinquies D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione das sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle fiamme, lo scaldavino, il deflammatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale o in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. <i>omissis</i>	25 sexiesdecie s	41 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.	25 sexiesdecie s	42 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. <i>omissis</i>	25 sexiesdecie s	43 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Circostanze aggravanti	Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.	25 sexiesdecie s	45 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	–	–	–
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni	E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; b) fa uso di sigilli, bpili, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1.549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.	25 sexiesdecie s	45 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	–	–	–
Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa	(omissis) Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. (omissis) Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. omissis	25 sexiesdecie s	47 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	–	–	–
Irregolarità nella circolazione	I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti o agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. omissis	25 sexiesdecie s	49 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	–	–	–
Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	omissis  7-bis Le disposizioni dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto. 7-bis.1 Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater. 7-bis.2 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando, le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. 7-bis.3 Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.	25 sexiesdecie s	62-quater D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	–	–	–

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina	<p>omissis</p> <p>15 Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.</p> <p>15-bis.1 Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater.</p> <p>15-ter Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.</p> <p>15-quater Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.</p> <p>omissis</p>	25 sexiesdecies	62-quater.1 D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo	<p>omissis</p> <p>7 Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.</p> <p>7-bis Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-quater.</p> <p>7-ter Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.</p> <p>7-quater Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.</p> <p>omissis</p>	25 sexiesdecies	62- quinquies D. Lgs. 504/1995	100	400	3	24	4	1	4	-	-	-
Furto di beni culturali	<p>1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista per legge.</p>	25 septiesdecies	518-bis c.p.	400	900	3	24	4	1	4	-	-	-

**Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale**

**TABELLA ELENCO REATI**  
*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
 (Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Appropriazione indebita di beni culturali	1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. 2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.	25 septiesdecies	518-ter c.p.	200	500	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso
Ricettazione di beni culturali	1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25 septiesdecies	518-quater c.p.	400	900	3	24	4	1	4	-	-	-
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la priorità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza avere concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi	25 septiesdecies	518-octies c.p.	400	900	3	24	4	1	4	-	-	-
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prealazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	25 septiesdecies	518-novies c.p.	100	400	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso

**TABELLA ELENCO REATI**

*Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Importazione illecita di beni culturali	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	25 septiesdecies	518-decies c.p.	200	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. 2. La pena prevista dal primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, allo scadere del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale	25 septiesdecies	518- undecies c.p.	200	500	3	24	4	1	4	-	-	-
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inseribili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altri è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altri, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	25 septiesdecies	518- duodecies c.p.	300	700	3	24	4	3	12	AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE	vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE / ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE - AREA GESTIONE/ LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE	4 (D) x 2 (P) = 8 (RR) → rischio basso
Contraffazione di opere d'arte	1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 2. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere e degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.	25 septiesdecies	518- quater- decies c.p.	300	700	3	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Riciclaggio di beni culturali	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25 duodevici es	518- sexies c.p.	500	1000	-	-	3	1	3	-	-	-
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	25 duodevici es	518- terdecies c.p.	500	1000	-	-	3	1	3	-	-	-
Reati transnazionali: definizione	Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetto sostanziale in un altro Stato.	Reati transnazion ali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	3 L. 16 marzo 2006, n. 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reati transnazionali: associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati transnazion ali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	416 c.p. in relazione all'art. 3 L. 146/2006)	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
*(Aggiornata al 31 dicembre 2024)*

DESCRIZIONE REATO												RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAGIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
	RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP-POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta-zione del Danno (D)	Valuta-zione della Probabi-lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	
<b>Reati transnazionali: associazione di tipo mafioso anche straniere</b>	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	416 bis c.p. in relazione all'art. 3 L. 146/2006)	400	1000	12	24	4	1	4	-	-
<b>Reati transnazionali: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziino l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	291 quater D.P.R. 43/1973 in relazione all'art. 3 L. 146/2006	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-
<b>Reati transnazionali: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	74 D.P.R. 309/1990 in relazione all'art. 3 L. 146/2006	400	1.000	12	24	4	1	4	-	-

**TABELLA ELENCO REATI**  
**Valutazione di esposizione al rischio e mappatura aree/attività con esposizione rilevante**  
(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

DESCRIZIONE REATO		RIF. ARTT. D. LGS. 231/2001	RIF. ARTT. REATI PRESUP- POSTO	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. PEC. MIN (quote)	SANZ. INTER. MIN (mesi)	SANZ. INTER. MAX (mesi)	Valuta- zione del Danno (D)	Valuta- zione della Probabi- lità (P)	Indice di Rischio (D x P)	AREE / ATTIVITA' ESPOSTE A UN RISCHIO RILEVANTE	MISURE / PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE L'INDICE DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO (RR) VALUTATO IN RAZIONE DELLE MISURE / PROCEDURE ADOTTATE
													[vedi Allegato 2 al Modello - TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE]
Reati transnazionali: disposizioni contro le immigrazioni clandestine	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</li> </ul> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</li> <li>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto</li> </ul> <p><i>omissis</i></p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>omissis</i></p>	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	art.12 c. 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 86/1998 in relazione all'art. 3 L. 146/2006	200	1.000	3	24	4	1	4	-	-	-
Reati transnazionali: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	377 bis c.p. in relazione all'art. 3 L. 146/2006	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-
Reati transnazionali: favoreggiamento personale	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto	Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)	378 c.p. in relazione all'art. 3 L. 146/2006	100	500	-	-	2	1	2	-	-	-

**Allegato 2 al Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale**

**TABELLA AREE/ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE RILEVANTE  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI**

AREE/ATTIVITA'	REATI CONNOTATI DA UN INDICE DI RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE	POSSIBILI CONDOTTE COMMISSIVE/ SOGGETTI COINVOLTI	PROTOCOLLI (MISURE/ PROCEDURE) IN ESSERE	INDICE DI RISCHIO / VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	INTERVENTI CORRETTIVI
AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	<p>rif. art. 24 D. Lgs. 231/2001</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti</li> <li>- art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b> [tenuto conto che le società <i>in house</i> sono soggette al codice dei contratti pubblici]</p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con le condotte descritte nell'art. 353 c.p. e, in particolare, con collusioni / altri mezzi fraudolenti, turbare la gara per la vendita dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (rif. art. 353 c.p.);</li> <li>- con le condotte descritte nell'art. 353 bis c.p. e, in particolare, con collusioni / altri mezzi fraudolenti, turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente (rif. art. 353 bis c.p.).</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/ procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Codice Etico</li> <li>-Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>-Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>-Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>-Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 353 c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 353 bis c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la possibile commissione dei reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se le turbative in tal modo realizzate sono volte (anche) all'ottenimento di condizioni di maggior favore per la Società stessa;</li> <li>-la Probabilità di accadimento (P) dei reati in esame, al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Basso, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il Liquidatore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento del valore di stima del terreno di proprietà della Società che, in termini finanziari, costituisce la quasi totalità del patrimonio sociale oggetto di liquidazione;</li> <li>-il bando per la cessione del terreno di cui sopra, su richiesta del Liquidatore, come già avvenuto in passato, verrà predisposto da un Ufficio del socio Comune di Bologna;</li> <li>-ai fini della più corretta</li> </ul>

		<p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p>applicando il criterio di valutazione 3-mediamente probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) dei reati in esame secondo il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 353 c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 353 bis c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> </ul>	<p>gestione della procedura di liquidazione, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sulle attività prodromiche all'avvio della procedura di gara per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (valutazione dei beni, redazione del bando) e sullo svolgimento della gara (forme di pubblicità, verifiche delle offerte eventualmente pervenute);</li> <li>-incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) in funzione dell'andamento delle attività prodromiche all'avvio della procedura di gara e al suo svolgimento;</li> <li>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</li> </ul>
--	--	---	---	---

AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	<p><b>rif. art. 25 D. Lgs. 231/2001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 317 c.p. - Concussione</b></li> <li>- <b>art. 319 c.p., anche nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 319 bis c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b></li> <li>- <b>art. 319 ter, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari</b></li> <li>- <b>319 quater, commi 1 e 2, c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità</b></li> <li>- <b>art. 320 c.p. in rif. art. 319 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b></li> <li>- <b>art. 321 c.p., in rif. artt. 319, 319 bis, 319 ter c.p. – Pene per il corruttore</b></li> <li>- <b>art. 322, commi 2 e 4, c.p. in rif. art. 319 c.p. - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b></li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b> [tenuto conto, in via prudenziale, della controversa natura pubblica/privata attribuita dalla giurisprudenza, anche in ambito penale, alle società <i>in house</i>]</p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abusare della sua qualità e dei suoi poteri per costringere i potenziali acquirenti a dare o promettere denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) minacciando azioni ingiuste (es. esclusione dalla gara) (rif. art. 317 c.p.);</li> <li>- accettare/ricevere dai potenziali acquirenti denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate) (rif. artt. 319, 319 bis, 320 in rif. 319 e 322, commi 1 e 4, in rif. art. 319 c.p.);</li> <li>- dare o promettere denaro / altra utilità a pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio (anche a favore di terzi) per favorire la Società in eventuali cause civili (rif. art. 319 ter c.p.);</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Regolamento per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni;</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in rif. artt. 317, 319, 319 bis, 319 quater, commi 1 e 2, in rif. art. 319 c.p., 321 e 322, commi 2 e 4, in rif. art. 319 c.p.</li> <li>12 (Danno 4 x Probabilità 3)</li> <li>Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 319 ter c.p.</li> <li>8 (Danno 4 x Probabilità 2)</li> <li>Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>- in rif. art. 320 in rif. art. 319 6 (Danno 2 x Probabilità 3)</li> <li>Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibile commissione dei reati in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volta all'ottenimento di denaro/utilità non dovuti (anche o solo) in favore della Società stessa;</li> <li>- la giurisprudenza pare orientata ad escludere la sussistenza del reato di concussione qualora il denaro/le utilità ottenuti vadano (esclusivamente) a profitto dell'ente cui il soggetto agente appartiene (e tale ragionamento potrebbe estendersi ad altre ipotesi di reato), la valutazione deve, tuttavia, essere effettuata secondo criteri prudenziali;</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Bass, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Liquidatore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento del valore di stima del terreno di proprietà della Società che, in termini di valore, costituisce la quasi totalità del patrimonio sociale oggetto di liquidazione;</li> <li>- il bando per la cessione del terreno di cui sopra, su richiesta del Liquidatore, come già avvenuto in passato, verrà predisposto da un Ufficio del socio Comune di Bologna;</li> <li>- ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</li> <li>- il Liquidatore redige e trasmette agli enti soci, con periodicità trimestrale, una relazione sull'andamento della liquidazione che viene</li> </ul>
---	--	--	--	--	---

		<p>-dare o promettere denaro / altra utilità a pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio (anche a favore di terzi) per compiere atti contrari ai loro doveri od omettere atti dovuti nell'interesse della Società (rif. art. 321 in rif. 319 e 320 c.p.);</p> <p>-esercitare pressioni, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, per indurre i potenziali acquirenti a dare o promettere denaro/altre utilità (anche a favore di terzi) (rif. art. 319 quater, commi 1 e 2, c.p.);</p> <p>-favorire nella scelta acquirenti indicati da pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di accordi collusivi (art. 321 in rif. 319 e 320 c.p.);</p> <p>-sollecitare la promessa / la dazione di denaro/altra utilità quale prezzo per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate (rif. art. 322, commi 2 e 4 c.p.)</p> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b>            - Liquidatore</p> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b>            - Collegio Sindacale</p>	<p>-la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando con riferimento a tutti i reati in esame, fatto salvo quello di cui all'art. 319 ter c.p., il criterio di valutazione 3-mediamente probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</p> <p>-con riferimento al predetto reato di cui all'art. 319 ter c.p., la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata invece valutata applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, stante l'assenza, allo stato, di cause pendenti, con conseguente IdR B-Rischio Basso;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) di tutti i reati in esame, fatto salvo quello di cui all'art. 319 ter c.p., applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare anche la Probabilità di accadimento (P) del reato di cui all'art.</p>	<p>invia per conoscenza anche al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV;</p> <p>-dal punto di vista attivo, le possibili condotte commissive impattano sulla gestione della liquidità attualmente nella disponibilità della Società, sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e sul conferimento di incarichi ad esperti esterni;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <p>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sulle attività prodromiche all'avvio della procedura di gara per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (valutazione dei beni, redazione del bando) e sullo svolgimento della gara (forme di pubblicità, verifiche delle offerte eventualmente pervenute);</p> <p>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</p> <p>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) in</p>
--	--	---	---	---

		<p>- RPCT - OdV</p>		<p>319 ter c.p. applicando il criterio di valutazione 1- Improbabile, con conseguente riduzione dell'IdR da B-Rischio Basso a A-Rischio Irrilevante.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. artt. 317, 319, 319 bis, 319 quater, commi 1 e 2, in rif. art. 319 c.p., 321 e 322, commi 2 e 4, in rif. art. 319 c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 319 ter c.p. 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>- in rif. art. 320 in rif. art. 319 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> </ul>	<p>funzione dell'andamento delle attività prodromiche all'avvio della procedura di gara e al suo svolgimento;</p> <p>-verifiche in ordine alle modalità di gestione della liquidità attualmente nella disponibilità della Società;</p> <p>-verifiche in ordine agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e ai conferimenti di incarichi ad esperti esterni, con particolare riferimento all'oggetto, al corrispettivo e alla scelta del contraente;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	-------------------------	--	--	--

<b>AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>rif. art. 25 ter D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 2635 c.c.</b> – Corruzione tra privati</li> <li>- <b>art. 2635 bis c.c.</b> – Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commisive</b> [tenuto conto, in via prudenziale, della controversa natura pubblica/privata attribuita dalla giurisprudenza, anche in ambito penale, alle società <i>in house</i>]</p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accettare/ricevere dai potenziali acquirenti denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate) (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.);</li> <li>- dare/promettere denaro/altra utilità ai soggetti di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. affinchè compiano atti contrari ai loro doveri /omettano atti dovuti (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.);</li> <li>- sollecitare la promessa / la dazione di denaro/altra utilità quale prezzo per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate) (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.)</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 2635 c.c. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 2635 bis c.c. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la possibile commissione dei reati in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volta all'ottenimento di denaro/utilità non dovuti (anche o solo) in favore della Società stessa;</li> <li>-la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando con riferimento a tutti i reati in esame il criterio di valutazione 3-mediane probabilmente, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</li> <li>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) dei reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso.</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Bass, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il Liquidatore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento del valore di stima del terreno di proprietà della Società che, in termini di valore, costituisce la quasi totalità del patrimonio sociale oggetto di liquidazione;</li> <li>-il bando per la cessione del terreno di cui sopra, su richiesta del Liquidatore, come già avvenuto in passato, verrà predisposto da un Ufficio del socio Comune di Bologna;</li> <li>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</li> <li>- il Liquidatore redige e trasmette agli enti soci, con periodicità trimestrale, una relazione sull'andamento della liquidazione che viene</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

		<p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b>            - Liquidatore</p> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b>            - Collegio Sindacale            - RPCT            - OdV</p>		<p><b>Rischio residuo (RR):</b></p> <p>-in rif. art. 2635 c.c.            8 (Danno 4 x Probabilità 2)            Codice B/Probabilità 2 → Rischio Bassa / non accettabile</p> <p>-in rif. art. 2635 bis c.c.            8 (Danno 4 x Probabilità 2)            Codice B/Probabilità 2 → Rischio Bassa / non accettabile</p>	<p>invia per conoscenza anche al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV;</p> <p>-dal punto di vista attivo, le possibili condotte commissive impattano sulla gestione della liquidità attualmente nella disponibilità della Società, sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e sul conferimento di incarichi ad esperti esterni;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sulle attività prodromiche all'avvio della procedura di gara per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (valutazione dei beni, redazione del bando) e sullo svolgimento della gara (forme di pubblicità, verifiche delle offerte eventualmente pervenute);</li> <li>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) in</li> </ul>
--	--	---	--	---	--

					<p>funzione dell'andamento delle attività prodromiche all'avvio della procedura di gara e al suo svolgimento;</p> <p>-verifiche in ordine alle modalità di gestione della liquidità attualmente nella disponibilità della Società;</p> <p>-verifiche in ordine agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e ai conferimenti di incarichi ad esperti esterni, con particolare riferimento all'oggetto, al corrispettivo e alla scelta del contraente;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	--	--	--	--

<b>AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>rif. art. 25 octies D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 648 ter c.p.</b> – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b></p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-impiegare in ambito sociale denaro / beni / altre utilità provenienti dalla commissione di reati (es. dalla vendita di beni rientranti nel patrimonio sociale a soggetti dediti ad attività illecite)</li> </ul> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Codice Etico</li> <li>-Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;</li> <li>-Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>-Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>-Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b> 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</p> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la possibile commissione del reato in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa;</li> <li>-la Probabilità di accadimento (P) del reato in esame, al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando il criterio di valutazione 3-mediatamente probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</li> <li>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) del reato in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso.</li> </ul> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b> 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</p>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Basso, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-su richiesta del Liquidatore, come già avvenuto in passato, il bando per la cessione del terreno di proprietà della Società che, in termini di valore, costituisce la quasi totalità del patrimonio sociale, verrà predisposto da un Ufficio del socio Comune di Bologna;</li> <li>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</li> <li>-la Società ha designato il soggetto Gestore delle comunicazioni alla UIF, individuato nella persona del RPCT;</li> <li>- il Liquidatore redige e trasmette agli enti soci, con periodicità trimestrale, una relazione sull'andamento della liquidazione che viene inviata per conoscenza</li> </ul>
--	--	--	---	---	--

					<p>anche al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sulle attività relative alla alienazione dei beni rientranti nel patrimonio sociale e relativi sviluppi, ivi comprese le offerte eventualmente pervenute;</li> <li>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) in funzione dell'andamento delle attività relative all'alienazione dei beni rientranti nel patrimonio aziendale;</li> <li>-verifiche in ordine alle procedure adottate per l'alienazione dei beni rientranti nel patrimonio sociale e agli sviluppi delle stesse, ivi comprese le offerte eventualmente pervenute;</li> <li>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					/ sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.
--	--	--	--	--	--

AREA GESTIONE / LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	<p><b>rif. art. 25 septiesdecies D. Lgs. 231/2001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 518 ter c.p.</b> – Appropriazione indebita di beni culturali</li> <li>- <b>art. 518 novies c.p.</b> – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</li> <li>- <b>art. 518 quaterdecies c.p.</b> – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b></p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-appropriarsi indebitamente di beni culturali rientranti nel patrimonio sociale, sviandoli dalla loro naturale destinazione (rif. art.518 ter c.p.);</li> <li>-alienare beni culturali rientranti nel patrimonio sociale in mancanza della prescritta autorizzazione e/o, comunque, in violazione delle disposizioni normative che disciplinano l'alienazione di beni culturali (rif. art. 518 novies c.p.);</li> <li>-distruggere /disperdere /deteriorare e/o, comunque, fare un uso illecito dei beni culturali rientranti nel patrimonio sociale (rif. art. 518 quaterdecies c.p.)</li> </ul> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/ procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Codice Etico</li> <li>-Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;</li> <li>-Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>-Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>-Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 518 ter c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 518 novies c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 518 quaterdecies c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la possibile commissione dei reati in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volte alla mitigazione degli obblighi di custodia /archiviazione dei beni culturali rientranti nel patrimonio sociale ovvero a snellire le procedure di alienazione;</li> <li>-con riferimento a tutti i reati in esame, la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando il criterio di valutazione 3-mediamente probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</li> <li>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Basso, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il patrimonio sociale è composto, tra l'altro, da alcuni plastici, nonché da documentazione tecnica e fotografica, riproducenti alcune delle importanti opere pubbliche realizzate dalla Società nel corso della sua attività;</li> <li>-la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Regione Emilia-Romagna ha dichiarato l'interesse archivistico dei documenti della Società, attualmente conservati in archivi cartacei e analogici, e la necessità che gli stessi vengano conservati integri e resi fruibili anche in epoca successiva alla conclusione della attuale fase di liquidazione;</li> <li>-gli enti soci hanno manifestato in più occasioni l'intenzione di non alienare sul libero mercato i plastici e la restante documentazione di proprietà della Società;</li> </ul>
---	--	--	--	--	--

				<p>essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 518 ter c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 518 novies c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 518 quaterdecies c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> </ul>	<p>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, comprensiva della gestione dei plastici e degli archivi di cui sopra, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sulle attività e sugli sviluppi relativi alla gestione dei beni culturali (plastici e archivi) rientranti nel patrimonio della Società;</li> <li>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, anche in relazione alla gestione dei beni culturali (plastici e archivi) della Società, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) dedicati anche alla disamina delle attività poste in essere dal Liquidatore con riferimento alla gestione dei beni culturali (plastici e archivi) rientranti nel patrimonio della Società e dei relativi sviluppi;</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>-verifiche in ordine alle attività di gestione dei beni culturali (plastici e archivi) rientranti nel patrimonio della Società;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	--	--	--	---

<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)</b>	<b>rif. art. 24 D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 353 c.p.</b> - Turbata libertà degli incanti</li> <li>- <b>art. 353 bis c.p.</b> - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b> [tenuto conto che le società <i>in house</i> sono soggette al codice dei contratti pubblici]</p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con le condotte descritte nell'art. 353 c.p. e, in particolare, con collusioni / altri mezzi fraudolenti, turbare le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di incarichi professionali (rif. art. 353 c.p.);</li> <li>- con le condotte descritte nell'art. 353 bis c.p. e, in particolare, con collusioni / altri mezzi fraudolenti, turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del soggetto affidatario di lavori, servizi e forniture e di incarichi professionali (rif. art. 353 bis c.p.)</li> </ul> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;</li> <li>- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 353 c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 353 bis c.p. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la possibile commissione dei reati in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se le turbative in tal modo realizzate sono volte (anche o solo) all'ottenimento di condizioni di maggior favore per la Società stessa;</li> <li>-la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando a entrambi i reati in esame il criterio di valutazione 3-mediatamente probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</li> <li>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) di entrambi i reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Basso, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nella attuale fase di liquidazione, gli affidamenti di lavori e forniture sono altamente improbabili e gli affidamenti di servizi / il conferimento di incarichi professionali avviene in un ristretto numero di casi;</li> <li>-gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati da un apposito Regolamento, non aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</li> <li>-il conferimento di incarichi professionali è disciplinato da un Regolamento che risulta ancora attuale;</li> <li>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, ivi compresi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi professionali, il Liquidatore ha conferito</li> </ul>
---	---	--	---	--	--

				<p>riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 353 c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 353 bis c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> </ul>	<p>incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aggiornamento del Regolamento che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in conformità al nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</li> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sull'avvio di procedure volte all'affidamento di lavori, servizi e forniture / al conferimento di incarichi professionali e sulle procedure a tal fine individuate/attuate;</li> <li>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) dedicati anche alla disamina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture / al conferimento di incarichi professionali;</li> <li>-verifiche in ordine agli affidamenti di lavori, servizi e forniture / al conferimento</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>di incarichi professionali;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	--	--	--	---

<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)</b>	<b>rif. art. 25 D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 317 c.p.</b> - Concussione</li> <li>- <b>art. 319 c.p., anche nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 319 bis c.p.</b> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>- <b>art. 319 ter, comma 1, c.p.</b> - Corruzione in atti giudiziari</li> <li>- <b>319 quater, commi 1 e 2, c.p.</b> - Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>- <b>art. 320 c.p. in rif. art. 319 c.p.</b> - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>- <b>art. 321 c.p., in rif. artt. 319, 319 bis, 319 ter c.p.</b> – Pene per il corruttore</li> <li>- <b>art. 322, commi 2 e 4, c.p. in rif. art. 319 c.p.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b> [tenuto conto, in via prudenziale, della controversa natura pubblica/privata attribuita dalla giurisprudenza, anche in ambito penale, alle società <i>in house</i>]</p> <p>Glossario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il termine "fornitore" si intende fare riferimento ai soggetti terzi che, a qualunque titolo, eseguono opere, forniscono beni o prestano servizi, ivi comprese le attività di consulenza;</li> <li>- con il termine "acquisto" si intende fare riferimento all'affidamento di lavori, all'acquisto di beni e servizi e al conferimento di incarichi professionali.</li> </ul> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abusare della sua qualità e dei suoi poteri per costringere i fornitori /potenziali fornitori a dare o promettere denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) minacciando azioni ingiuste (es. esclusione dalla gara) (rif. art. 317 c.p.);</li> <li>- accettare/ricevere dai fornitori/potenziali fornitori denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es.</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Regolamento in materia di incarichi professionali;</li> <li>- Procedure amministrativo-contabile</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in rif. artt. 317, 319, 319 bis, 319 quater, commi 1 e 2, in rif. art. 319 c.p., 321 e 322, commi 2 e 4, in rif. art. 319 c.p.</li> <li>12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 319 ter c.c. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>- in rif. art. 320 in rif. art. 319 6 (Danno 2 x Probabilità 3) Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibile commissione dei reati in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volta all'ottenimento di denaro/utilità non dovuti (anche o solo) in favore della Società stessa;</li> <li>- la giurisprudenza pare orientata ad escludere la sussistenza del reato di concussione qualora il denaro/le utilità ottenuti vadano (esclusivamente) a profitto dell'ente cui il soggetto agente appartiene (e tale ragionamento potrebbe estendersi ad altre ipotesi di reato), la valutazione deve, tuttavia, essere effettuata secondo criteri prudenziali;</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Bass, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella attuale fase di liquidazione, gli affidamenti di lavori e forniture sono altamente improbabili e gli affidamenti di servizi / il conferimento di incarichi professionali avviene in un ristretto numero di casi;</li> <li>- gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati da un apposito Regolamento, non aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</li> <li>- il conferimento di incarichi professionali è disciplinato da un Regolamento che risulta ancora attuale;</li> <li>- ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, ivi compresi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi professionali, il Liquidatore ha conferito</li> </ul>
---	--	---	--	--	---

		<p>indebito frazionamento) (rif. artt. 319, 319 bis, 320 in rif. 319 e 322, commi e 4, in rif. art. 319 c.p.);</p> <p>-dare o promettere denaro / altra utilità a pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio (anche a favore di terzi) per favorire la Società in eventuali cause civili (rif. art. 319 ter c.p.);</p> <p>-dare o promettere denaro / altra utilità a pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio (anche a favore di terzi) per compiere atti contrari ai loro doveri od omettere atti dovuti nell'interesse della Società (rif. art. 321 in rif. 319 e 320 c.p.);</p> <p>-esercitare pressioni, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, per indurre i fornitori/potenziali fornitori a dare o promettere denaro/altre utilità (anche a favore di terzi) (rif. art. 319 quater, commi 1 e 2, c.p.);</p> <p>-favorire nella scelta fornitori indicati da pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di accordi collusivi (art. 321 in rif. 319 e 320 c.p.);</p> <p>-sollecitare la promessa/la dazione di denaro/altra utilità quale prezzo per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti</p>	<p>-la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando, con riferimento a tutti i reati in esame, il criterio di valutazione 3-medialmente probabile, utilizzato quale criterio-base;</p> <p>-in ragione di quanto sopra, l'IdR relativo a tutti i reati in esame, salvo quello di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p., rientra nell'ambito del Codice C-Rischio Medio;</p> <p>-quanto al predetto reato di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p., l'IdR rientra nell'ambito del Codice B-Rischio Basso, stante la valutazione del Danno pari a 2 in ragione della mancata previsione di sanzioni interdittive;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile;</p> <p>-in ragione di quanto sopra, l'IdR relativo a tutti i reati in esame, salvo quello di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p., si riduce da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso;</p> <p>-l'IdR relativo al reato di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p. si riduce invece da B-Rischio Basso a A-Rischio</p>	<p>incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <p>-aggiornamento del Regolamento che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in conformità al nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</p> <p>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sull'avvio di procedure volte all'affidamento di lavori, servizi e forniture / al conferimento di incarichi professionali e sulle procedure a tal fine individuate/attuate;</p> <p>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</p> <p>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) dedicati anche alla disamina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture/al conferimento di incarichi professionali;</p> <p>-verifiche in ordine agli affidamenti di lavori, servizi</p>
--	--	---	--	---

		<p>contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate (rif. art. 322, commi 2 e 4 c.p.)</p> <p><b>In caso di nomina di commissioni giudicatrici, i Commissari possono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abusare della loro qualità e dei loro poteri per costringere i partecipanti a dare o promettere denaro/altre utilità (anche a favore di terzi) minacciando azioni ingiuste (es. esclusione illegittima) (rif. art. 317 c.p.);</li> <li>- accettare/ricevere dai partecipanti denaro/altre utilità (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. mancato rilievo di cause di esclusione) o compiere atti contrari ai loro doveri (es. attribuzione di punteggio di favore) (rif. artt. 319, 319 bis, 320 in rif. 319 e 322, comma 4, in rif. art. 319 c.p.);</li> <li>- favorire un partecipante omettendo atti dovuti (es. mancato rilievo di cause di esclusione) o compiendo atti contrari ai loro doveri (es. attribuzione di punteggio di favore) (rif. artt. 319, 320 in rif. 319 c.p.);</li> <li>- esercitare pressioni, abusando della loro qualità e dei loro poteri, per indurre i partecipanti a dare o promettere denaro/altre</li> </ul>	<p>Irrilevante.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. artt. 317, 319, 319 bis, 319 quater, commi 1 e 2, in rif. art. 319 c.p., 321 e 322, commi 2 e 4, in rif. art. 319 c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Bassa / non accettabile</li> <li>- in rif. art. 319 ter c.c. 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>- in rif. art. 320 c.p. in rif. art. 319 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> </ul>	<p>e forniture/al conferimento di incarichi professionali;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	--	---	---

		<p>utilità (anche a favore di terzi) (rif. art. 319 quater, comma 1, c.p.).</p> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Liquidatore</li><li>- Componenti Commissioni giudicatrici</li></ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Collegio Sindacale</li><li>- RPCT</li><li>- OdV</li></ul>			
--	--	---	--	--	--

<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)</b>	<b>rif. art. 25 ter D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 2621 c.c.</b> - False comunicazioni sociali</li> <li>- <b>art. 2621 bis c.c.</b> - Fatti di lieve entità</li> <li>- <b>art. 2635 c.c.</b> – Corruzione tra privati</li> <li>- <b>art. 2635 bis c.c.</b> – Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b></p> <p>Glossario: - con il termine "acquisto" si intende fare riferimento all'affidamento di lavori, all'acquisto di beni e servizi e al conferimento di incarichi professionali.</p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresentare nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, con specifico riferimento ad acquisti di lavori, servizi e forniture e al conferimento di incarichi professionali, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (rif. artt. 2621 e 2621 bis c.c.)</li> <li>- accettare/ricevere dai potenziali fornitori denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate) (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.);</li> <li>- dare/promettere denaro/altra</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture</li> <li>- Regolamento in materia di incarichi professionali</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili</li> <li>- Verifiche società di revisione</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione / Informazione / sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 2621 c.c. 6 (Danno 2 x Probabilità 3) Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 2621 bis c.c. 6 (Danno 2 x Probabilità 3) Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 2635 c.c. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>-in rif. art. 2635 bis c.c. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la possibile commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2621 bis c.c. può essere funzionale a perseguire un (almeno apparente) interesse della Società ovvero suscettibile di generare un (almeno apparente) vantaggio alla stessa se volte ad una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria migliore rispetto a quella reale;</li> <li>-anche la possibile commissione dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volta all'ottenimento di denaro/utilità non dovuti (anche o solo) in favore della Società stessa;</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Basso, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nella attuale fase di liquidazione, gli affidamenti di lavori e forniture sono altamente improbabili e gli affidamenti di servizi / il conferimento di incarichi professionali avviene in un ristretto numero di casi;</li> <li>-gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati da un apposito Regolamento, non aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</li> <li>-il conferimento di incarichi professionali è disciplinato da un Regolamento che risulta ancora attuale;</li> <li>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, ivi compresi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi professionali, il Liquidatore ha conferito</li> </ul>
---	--	--	---	--	--

		<p>utilità ai soggetti di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. affinchè compiano atti contrari ai loro doveri /omettano atti dovuti (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.);</p> <p>- sollecitare la promessa / la dazione di denaro/altra utilità quale prezzo per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.)</p> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p>-la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando a tutti i reati in esame il criterio di valutazione 3-mediane probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, con conseguente riduzione dell'IdR da C-Rischio Medio a B-Rischio Basso.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 2621 c.c. 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>-in rif. art. 2621 bis c.c. 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>-in rif. art. 2635 c.c. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 2635 bis c.c. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> </ul>	<p>incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</p> <p><b>gli interventi correttivi vengono pertanto così individuati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aggiornamento del Regolamento che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in conformità al nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</li> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sull'avvio di procedure volte all'affidamento di lavori, servizi e forniture / al conferimento di incarichi professionali e sulle procedure a tal fine individuate/attuate;</li> <li>- incontri con il legale e/o acquisizione di pareri dal legale cui il Liquidatore ha conferito specifico incarico di consulenza, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) dedicati anche alla disamina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture/al conferimento di incarichi professionali;</li> <li>-verifiche in ordine agli affidamenti di lavori, servizi</li> </ul>
--	--	--	--	--

					<p>e forniture/al conferimento di incarichi professionali;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	--	--	--	---

<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)</b>	<b>rif. art. 25 octies D. Lgs. 231/2001</b>  <b>- art. 648 ter-1 c.p. -</b> Autoriciclaggio	<b>Possibili condotte commissive</b>  Glossario: - con il termine "fornitore" si intende fare riferimento ai soggetti terzi che, a qualunque titolo, eseguono opere, forniscono beni o prestano servizi, ivi comprese le attività di consulenza; - con il termine "acquisto" si intende fare riferimento all'affidamento di lavori, all'acquisto di beni e servizi e al conferimento di incarichi professionali]  Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:  - impiegare in ambito sociale denaro / beni / altre utilità provenienti (anche in termini di mero risparmio) dalla commissione di reati (es. da reati fiscali per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)  <b>Potenziali autori dei reati in esame:</b> - Liquidatore	<b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b>  - Codice Etico - Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Regolamento in materia di incarichi professionali - Procedure amministrativo-contabili - Verifiche società di revisione - Misure organizzative: sistema di controllo interno - Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna - Sezione "Amministrazione trasparente" - Formazione/informazione /sensibilizzazione	<b>Indice di Rischio (IdR):</b> 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso  <b>Valutazione:</b> - le possibili modalità commissive del reato in esame, generando costi in tutto o in parte inesistenti, utilizzabili (anche) a fini di evasione di imposte, sono potenzialmente idonee a generare un vantaggio per la Società; - la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando al reato in esame il criterio di valutazione 2-poco probabile, stante l'esiguo numero di affidamenti e la situazione di totale inattività della Società conseguente alla cessione degli impianti fotovoltaici, con conseguente IdR B-Rischio Basso; - i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) applicando il criterio di valutazione 1-Improbabile, con conseguente riduzione dell'IdR da B-Rischio Basso a A-Rischio Irrilevante.  <b>Rischio Residuo (RR):</b> 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile	Il Rischio Residuo (RR), valutato pari ad A-Rischio Irrilevante deve considerarsi accettabile e, pertanto: - non richiede l'adozione di ulteriori protocolli (misure / procedure), fatti salvi quelli già in essere; - deve essere rivalutato nei casi previsti dal paragrafo <b>4.6/II</b> del Modello-Parte Generale
---	--	--	--	---	--

<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (beni, servizi, lavori, incarichi professionali)</b>	<b>rif. art. 25 quinqueiesdecies D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 2, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>- <b>art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Ipotesi lieve</li> <li>- <b>art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b></p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto – può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare acquisti inesistenti ovvero sovrastimati tali da generare costi in tutto o in parte inesistenti e utilizzabili (anche) a fini di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (rif. art. 2, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)</li> <li>- porre in essere altri artifici a fini di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (rif. art. 3 D. Lgs. 74/2000)</li> </ul> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture</li> <li>- Regolamento in materia di incarichi professionali</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili</li> <li>- Verifiche società di revisione</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina “Trasparenza FBM in liquidazione” sul sito del Comune di Bologna – Sezione “Amministrazione trasparente”</li> <li>- Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in rif. art. 2, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>- in rif. art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>- in rif. art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le possibili modalità commissive dei reati in esame, essendo tali da generare costi in tutto o in parte inesistenti, utilizzabili (anche) a fini di evasione di imposte, sono potenzialmente idonee a generare un vantaggio per la Società;</li> <li>- la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando a tutti i reati in esame il criterio di valutazione 2-poco probabile, stante l'esiguo numero di affidamenti e lo stato di totale inattività della Società conseguente alla cessione degli impianti fotovoltaici, con conseguente IdR B-Rischio</li> </ul>	<p>II Rischio Residuo (RR), valutato pari ad A-Rischio Irrilevante deve considerarsi accettabile e, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non richiede l'adozione di ulteriori protocolli (misure / procedure), fatti salvi quelli già in essere;</li> <li>- deve essere rivalutato nei casi previsti dal paragrafo <b>4.6/II</b> del Modello-Parte Generale</li> </ul>
---	--	---	--	---	--

				<p>Basso;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 1-Improbabile, con conseguente riduzione dell'IdR da B-Rischio Basso a A-Rischio Irrilevante.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <p>-in rif. art. 2, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile</p> <p>-in rif. art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile</p> <p>-in rif. art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile</p>	
--	--	--	--	--	--

<b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	<b>rif. art. 25 D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 317 c.p.</b> - Concussione</li> <li>- <b>art. 319 c.p., anche nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 319 bis c.p.</b> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>- <b>art. 319 ter, comma 1, c.p.</b> - Corruzione in atti giudiziari</li> <li>- <b>319 quater, commi 1 e 2, c.p.</b> - Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>- <b>art. 320 c.p. in rif. art. 319 c.p.</b> - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>- <b>art. 321 c.p., in rif. artt. 319, 319 bis, 319 ter c.p.</b> – Pene per il corruttore</li> <li>- <b>art. 322, commi 2 e 4, c.p. in rif. art. 319 c.p.</b> - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b> [tenuto conto, in via prudenziale, della controversa natura pubblica/privata attribuita dalla giurisprudenza, anche in ambito penale, alle società <i>in house</i>]</p> <p>Glossario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il termine "fornitore" si intende fare riferimento ai soggetti terzi che, a qualunque titolo, eseguono opere, forniscono beni o prestano servizi, ivi comprese le attività di consulenza;</li> <li>- con il termine "acquisto" si intende fare riferimento all'affidamento di lavori, all'acquisto di beni e servizi e al conferimento di incarichi professionali.</li> </ul> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abusare della sua qualità e dei suoi poteri per costringere acquirenti / potenziali acquirenti e fornitori / potenziali fornitori a dare o promettere denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) minacciando azioni ingiuste (es. esclusione dalla gara) (rif. art. 317 c.p.);</li> <li>- accettare/ricevere da acquirenti / potenziali acquirenti e da fornitori / potenziali fornitori /denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. omesso controllo</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Regolamento per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni;</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili</li> <li>- Verifiche società di revisione</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione/informazione /sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in rif. artt. 317, 319, 319 bis, 319 quater, commi 1 e 2, in rif. art. 319 c.p., 321 e 322, commi 2 e 4, in rif. art. 319 c.p.</li> <li>12 (Danno 4 x Probabilità 3)</li> <li>Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 319 ter c.p.</li> <li>8 (Danno 4 x Probabilità 2)</li> <li>Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 320 in rif. art. 319 6 (Danno 2 x Probabilità 3)</li> <li>Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibile commissione dei reati in esame può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volta all'ottenimento di denaro/utilità non dovuti (anche o solo) in favore della Società stessa;</li> <li>- le possibili modalità commissive possono vedere, sia pure indirettamente, coinvolta l'area amministrativa / contabile / fiscale;</li> <li>- la giurisprudenza pare orientata ad escludere la sussistenza del reato di concussione qualora il denaro/le utilità ottenuti vadano (esclusivamente) a profitto dell'ente cui il soggetto agente appartiene</li> </ul>	<p>Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, anche il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Bass, non può ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.</p> <p>In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b></p> <p>➤ <b>quanto alle condotte riconducibili all'AREA GESTIONE /LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Liquidatore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento del valore di stima del terreno di proprietà della Società che, in termini di valore, costituisce la quasi totalità del patrimonio sociale oggetto di liquidazione;</li> <li>- il bando per la cessione del terreno di cui sopra, su richiesta del Liquidatore, come già avvenuto in passato, verrà predisposto da un Ufficio del socio Comune di Bologna;</li> <li>- ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</li> </ul>
--	---	--	--	---	---

		<p>sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate) (rif. artt. 319, 319 bis, 320 in rif. 319 e 322, commi 1 e 4, in rif. art. 319 c.p.);</p> <p>-dare o promettere denaro / altra utilità a pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio (anche a favore di terzi) per favorire la Società in eventuali cause civili (rif. art. 319 ter c.p.);</p> <p>-dare o promettere denaro / altra utilità a pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio (anche a favore di terzi) per compiere atti contrari ai loro doveri od omettere atti dovuti nell'interesse della Società (rif. art. 321 in rif. 319 e 320 c.p.);</p> <p>-esercitare pressioni, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, per indurre acquirenti / potenziali acquirenti e fornitori / potenziali fornitori a dare o promettere denaro/altre utilità (anche a favore di terzi) (rif. art. 319 quater, commi 1 e 2, c.p.);</p> <p>-favorire nella scelta acquirenti / fornitori indicati da pubblici ufficiali / incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di accordi collusivi (art. 321 in rif. 319 e 320 c.p.);</p>	<p>(e tale ragionamento potrebbe estendersi ad altre ipotesi di reato), la valutazione deve, tuttavia, essere effettuata secondo criteri prudenziali;</p> <p>-la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando, con riferimento a tutti i reati in esame, il criterio di valutazione 3-mediane probabilmente, utilizzato quale criterio-base;</p> <p>-in ragione di quanto sopra, l'IdR relativo a tutti i reati in esame, salvo quello di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p., rientra nell'ambito del Codice C-Rischio Medio;</p> <p>-quanto al predetto reato di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p., l'IdR rientra nell'ambito del Codice B-Rischio Basso, stante la valutazione del Danno pari a 2 in ragione della mancata previsione di sanzioni interdittive;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile;</p> <p>-in ragione di quanto sopra, l'IdR relativo a tutti i reati in esame, salvo quello di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p., si riduce da C-Rischio</p>	<p>- il Liquidatore redige e trasmette agli enti soci, con periodicità trimestrale, una relazione sull'andamento della liquidazione che viene inviata per conoscenza anche al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV;</p> <p>-dal punto di vista attivo, le possibili condotte commissive impattano sulla gestione della liquidità attualmente nella disponibilità della Società, sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e sul conferimento di incarichi ad esperti esterni;</p> <p><b>&gt; quanto alle condotte riconducibili all'AREA CONTRATTI PUBBLICI</b></p> <p>-nella attuale fase di liquidazione, gli affidamenti di lavori e forniture sono altamente improbabili e gli affidamenti di servizi / il conferimento di incarichi professionali avviene in un ristretto numero di casi;</p> <p>-gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati da un apposito Regolamento, non aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</p> <p>-il conferimento di incarichi professionali è disciplinato da un Regolamento che risulta ancora attuale;</p>
--	--	--	---	--

		<p>-sollecitare la promessa / la dazione di denaro/altra utilità quale prezzo per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate (rif. art. 322, commi 2 e 4 c.p.)</p>		<p>Medio a B-Rischio Basso; -l'IdR relativo al reato di cui all'art. 320 c.p. in riferimento all'art. 319 c.p. si riduce invece da B-Rischio Basso a A-Rischio Irrilevante.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. artt. 317, 319, 319 bis, 319 quater, commi 1 e 2, in rif. art. 319 c.p., 321 e 322, commi 2 e 4, in rif. art. 319 c.p. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 319 ter c.c. 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante</li> <li>- in rif. art. 320 c.p. in rif. art. 319 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> </ul>	<p>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, ivi compresi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi professionali, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</p> <p><b>salvi gli interventi correttivi già indicati con riferimento alle AREE GESTIONE/LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE e CONTRATTI PUBBLICI, vengono individuati i seguenti, ulteriori, interventi correttivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) dedicati anche alla disamina degli aspetti amministrativi-contabili;</li> <li>-programmazione, con cadenza almeno annuale, di incontro con la Società di revisione in vista della approvazione da parte del Liquidatore del progetto di bilancio;</li> <li>-verifiche circa la coerenza tra le informazioni fornite dal Liquidatore nelle relazioni dal medesimo redatte e gli esiti delle verifiche svolte dall'OdV con riferimento alle varie</li> </ul>
--	--	---	--	--	--

					<p>aree/attività a rischio-reato;</p> <p>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</p>
--	--	--	--	--	--

<b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	<b>rif. art. 25 ter D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 2621 c.c.</b> - False comunicazioni sociali</li> <li>- <b>art. 2621 bis c.c.</b> - Fatti di lieve entità</li> <li>- <b>art. 2625 c.c.</b> - Impedito controllo</li> <li>- <b>art. 2635 c.c.</b> - Corruzione tra privati</li> <li>- <b>art. 2635 bis c.c.</b> - Istigazione alla corruzione tra privati</li> <li>- <b>art. 2638, commi 1 e 2, c.c.</b> - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</li> </ul>	<b>Possibili condotte commissive</b> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto – può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresentare nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (rif. artt. 2621 e 2621 bis c.c.);</li> <li>- impedire/ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (rif. art. 2625 c.c.);</li> <li>- accettare/ricevere da acquirenti/potenziali acquirenti e da fornitori/potenziali fornitori denaro/altre utilità non dovuti (anche a favore di terzi) per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate) (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.);</li> <li>- dare/promettere denaro/altra utilità ai soggetti di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. affinchè compiano atti</li> </ul>	<b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li> <li>- Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture</li> <li>- Regolamento in materia di conferimento di incarichi ad esperti esterni</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili</li> <li>- Verifiche società di revisione</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni all'OdV e al RPCT (whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Formazione/informazione/sensibilizzazione</li> </ul>	<b>Indice di Rischio (IdR):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in rif. art. 2621 c.c. 6 (Danno 2 x Probabilità 3) Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 2621 bis c.c. 6 (Danno 2 x Probabilità 3) Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 2625 c.c. 6 (Danno 2 x Probabilità 3) Codice B/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 2635 c.c. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 2635 bis c.c. 12 (Danno 4 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> <li>- in rif. art. 2638 c.c. 9 (Danno 3 x Probabilità 3) Codice C/Probabilità 3 → Rischio Medio</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le possibili condotte commissive dei reati di cui agli artt. 2621 e 2621 bis c.c. possono essere funzionali a perseguire un (almeno apparente) interesse della Società se volte ad una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria migliore rispetto a quella reale;</li> <li>- nell'ottica di cui sopra, anche le possibili condotte commissive dei reati di cui</li> </ul>	Secondo la più recente impostazione, adottata ai fini dell'aggiornamento del Modello di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, il Rischio Residuo (RR) rientrante nel Codice B-Rischio Basso, non può invece ritenersi "accettabile" e richiede pertanto ulteriori interventi correttivi.  In virtù di quanto sopra, <b>premesso che:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ quanto ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.p. riconducibili all'<b>AREA GESTIONE /LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</b></li> <li>- il Liquidatore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento del valore di stima del terreno di proprietà della Società che, in termini di valore, costituisce la quasi totalità del patrimonio sociale oggetto di liquidazione;</li> <li>- il bando per la cessione del terreno di cui sopra, su richiesta del Liquidatore, come già avvenuto in passato, verrà predisposto da un Ufficio del socio Comune di Bologna;</li> <li>- ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica</li> </ul>
--	---	--	--	---	--

		<p>contrari ai loro doveri /omettano atti dovuti (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.);</p> <p>-sollecitare la promessa / la dazione di denaro/altra utilità quale prezzo per omettere atti dovuti (es. omesso controllo sul possesso dei requisiti richiesti) o compiere atti contrari ai suoi doveri (es. rivelazione di informazioni riservate (rif. artt. 2635 e 2635 bis c.c.)</p> <p>-esporre nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o occultare fatti che avrebbe dovuto comunicare o, comunque, ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (rif. art. 2638 c.c.).</p> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> <li>- Sindaci</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p>agli artt. 2625 e 2638 c.c. possono essere funzionali a perseguire un (almeno apparente) interesse della Società;</p> <p>-anche la possibile commissione dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. può essere funzionale a perseguire un interesse della Società ovvero suscettibile di generare un vantaggio alla stessa se volta all'ottenimento di denaro/utilità non dovuti (anche o solo) in favore della Società stessa;</p> <p>-con riferimento a tutti i reati in esame la Probabilità di accadimento (P), al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando il criterio di valutazione 3-mediane probabile, utilizzato quale criterio-base, con conseguente IdR C-Rischio Medio;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 2-Poco Probabile;</p> <p>-in ragione di quanto sopra, l'IdR dei reati di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2625 c.c. si riduce da C-Rischio Medio a A-Rischio Irrilevante;</p> <p>-l'IdR dei reati di cui agli artt. 2635, 2635 bis e 2638 c.c. si riduce invece da C-Rischio Medio a B-Rischio</p>	<p>competenza ed esperienza;</p> <p>- il Liquidatore redige e trasmette agli enti soci, con periodicità trimestrale, una relazione sull'andamento della liquidazione che viene inviata per conoscenza anche al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV;</p> <p>-dal punto di vista attivo, le possibili condotte commissive impattano sulla gestione della liquidità attualmente nella disponibilità della Società, sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e sul conferimento di incarichi ad esperti esterni;</p> <p><b>&gt; quanto ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.p. riconducibili all'AREA CONTRATTI PUBBLICI</b></p> <p>-nella attuale fase di liquidazione, gli affidamenti di lavori e forniture sono altamente improbabili e gli affidamenti di servizi / il conferimento di incarichi professionali avviene in un ristretto numero di casi;</p> <p>-gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati da un apposito Regolamento, non aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e successivi correttivi;</p>
--	--	---	---	---

				<p>Basso in ragione del valore del Danno, pari a 4, stante la prevista applicazione di sanzioni interdittive.</p> <p><b>Rischio Residuo (RR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. artt. 2621 c.c. 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>-in rif. art. 2621 bis c.c. 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>-in rif. art. 2625 c.c. 4 (Danno 2 x Probabilità 2) Codice A/Probabilità 2 → Rischio Irrilevante / accettabile</li> <li>-in rif. art. 2635 c.c. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 2635 bis c.c. 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> <li>-in rif. art. 2638 c.c. 6 (Danno 3 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso / non accettabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-il conferimento di incarichi professionali è disciplinato da un Regolamento che risulta ancora attuale;</li> <li>-ai fini della più corretta gestione della procedura di liquidazione, ivi compresi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi professionali, il Liquidatore ha conferito incarico di consulenza ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza;</li> </ul> <p>➤ quanto al reato di cui all'art. 2638 c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il Liquidatore redige e trasmette agli enti soci, con periodicità trimestrale, una relazione sull'andamento della liquidazione che viene inviata per conoscenza anche al Collegio Sindacale, al RPCT e all'OdV;</li> <li>-l'OdV partecipa abitualmente all'incontro del Collegio Sindacale con la Società di revisione in vista della approvazione del progetto di bilancio da parte del Liquidatore;</li> </ul> <p>salvi gli interventi correttivi già indicati con riferimento alle <b>AREE GESTIONE/LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE e CONTRATTI PUBBLICI</b>, vengono individuati i seguenti, ulteriori, interventi correttivi:</p>
--	--	--	--	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> <li>-richiesta al Liquidatore di flussi informativi costanti sull'andamento della liquidazione;</li> <li>-programmazione e attuazione del piano annuale di incontri tra OdV, RPCT e Collegio Sindacale e con il Liquidatore (sistema di controllo interno) dedicati all'andamento della liquidazione;</li> <li>-programmazione, con cadenza almeno annuale, di incontro con la Società di revisione in vista della approvazione da parte del Liquidatore del progetto di bilancio;</li> <li>-verifiche circa la coerenza tra le informazioni fornite dal Liquidatore nelle relazioni dal medesimo redatte e gli esiti delle verifiche svolte dall'OdV con riferimento alle varie aree/attività a rischio-reato;</li> <li>-aggiornamento delle attività di formazione / informazione / sensibilizzazione sui rischi connessi ai reati in oggetto.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

<b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	<b>rif. art. 25 octies D. Lgs. 231/2001</b>  <b>- art. 648 ter-1 c.p. -</b> Autoriciclaggio	<b>Possibili condotte commissive</b>  Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto - può:  -impiegare in ambito sociale denaro / beni / altre utilità provenienti (anche in termini di mero risparmio) dalla commissione di reati (es. da reati fiscali per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)  <b>Potenziali autori dei reati in esame:</b> - Liquidatore  <b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b> - Collegio Sindacale - RPCT - OdV	<b>Protocolli (misure/ procedure) in essere:</b>  -Codice Etico; -Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; -Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; -Regolamento in materia di conferimento di incarichi professionali; -Procedure amministrativo-contabili; -Verifiche società di revisione; -Misure organizzative: sistema di controllo interno; -Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina "Trasparenza FBM in liquidazione" sul sito del Comune di Bologna – Sezione "Amministrazione trasparente" -Formazione/informazione/sensibilizzazione	<b>Indice di Rischio (IdR):</b> 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso  <b>Valutazione:</b> -le possibili modalitàmissive del reato in esame, generando costi in tutto o in parte inesistenti, utilizzabili (anche) a fini di evasione di imposte, sono potenzialmente idonee a generare un vantaggio per la Società; -la Probabilità di accadimento (P) del reato in esame, al netto dei protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, stante l'esiguo numero di affidamenti e la situazione di totale inattività della Società a seguito della cessione degli impianti fotovoltaici, con conseguente IdR B-Rischio Basso; -i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) del reato in esame applicando il criterio di valutazione 1-Improbabile, con riduzione dell'IdR da B-Rischio Basso a A-Rischio Irrilevante.  <b>Rischio Residuo (RR):</b> 4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile	II Rischio Residuo (RR), valutato pari ad A-Rischio Irrilevante deve considerarsi accettabile e, pertanto: - non richiede l'adozione di ulteriori protocolli (misure / procedure), fatti salvi quelli già in essere; - deve essere rivalutato nei casi previsti dal paragrafo <b>4.6/II</b> del Modello-Parte Generale
--	--	--	--	---	--

<b>AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE / FISCALE</b>	<b>rif. art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>- <b>art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Ipotesi lieve</li> <li>- <b>art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> <li>- <b>art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74</b> – Occultamento o distruzione di documenti contabili</li> </ul>	<p><b>Possibili condotte commissive</b></p> <p>Il Liquidatore - con l'eventuale concorso dei soggetti tenuti ad attività di controllo, prevenzione e contrasto – può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare acquisti inesistenti ovvero sovrastimati tali da generare costi in tutto o in parte inesistenti e utilizzabili (anche) a fini di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (rif. art. 2, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)</li> <li>- porre in essere altri artifici a fini di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (rif. art. 3 D. Lgs. 74/2000)</li> <li>- occultare/distruuggere documenti di cui è obbligatoria di conservazione al fine di dissimulare le condotte di cui sopra</li> </ul> <p><b>Potenziali autori dei reati in esame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidatore</li> </ul> <p><b>Altri soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- RPCT</li> <li>- OdV</li> </ul>	<p><b>Protocolli (misure/procedure) in essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico;</li> <li>- Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;</li> <li>- Regolamento in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Regolamento in materia di conferimento di incarichi professionali;</li> <li>- Procedure amministrativo-contabili;</li> <li>- Verifiche società di revisione;</li> <li>- Misure organizzative: sistema di controllo interno;</li> <li>- Canale dedicato per le segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) pubblicato alla pagina “Trasparenza FBM in liquidazione” sul sito del Comune di Bologna – Sezione “Amministrazione trasparente”</li> <li>- Formazione/informazione/sensibilizzazione</li> </ul>	<p><b>Indice di Rischio (IdR):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in rif. art. 2, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>-in rif. art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>- in rif. art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> <li>-in rif. art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 8 (Danno 4 x Probabilità 2) Codice B/Probabilità 2 → Rischio Basso</li> </ul> <p><b>Valutazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le possibili modalità commissive, essendo tali da generare costi in tutto o in parte inesistenti, utilizzabili (anche) a fini di evasione di imposte, sono potenzialmente idonee a generare un vantaggio per la Società;</li> <li>-in virtù di quanto sopra, anche le possibili condotte commissive del reato di cui all'art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo finalizzate a dissimulare le condotte di cui sopra, sono potenzialmente idonee a generare un vantaggio per la Società;</li> <li>-la Probabilità di accadimento (P) di tutti i reati in esame, al netto dei</li> </ul>	<p>II Rischio Residuo (RR), valutato pari ad A-Rischio Irrilevante deve considerarsi accettabile e, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non richiede l'adozione di ulteriori protocolli (misure / procedure), fatti salvi quelli già in essere;</li> <li>- deve essere rivalutato nei casi previsti dal paragrafo <b>4.6/II</b> del Modello-Parte Generale</li> </ul>
--	--	--	--	---	--

				<p>protocolli (misure / procedure) attualmente in essere, è stata valutata applicando il criterio di valutazione 2-poco probabile, stante l'esiguo numero di affidamenti e lo stato di totale inattività della Società a seguito della cessione degli impianti fotovoltaici, con conseguente IdR B-Rischio Basso;</p> <p>-i protocolli (misure / procedure) attualmente in essere risultano idonei a rivalutare la Probabilità di accadimento (P) di tutti i reati in esame applicando il criterio di valutazione 1-Improbabile, con conseguente riduzione dell'IdR da B-Rischio Basso a A-Rischio Irrilevante.</p>	
--	--	--	--	---	--

**Rischio Residuo (RR):**

-in rif. art. 2, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74  
4 (Danno 4 x Probabilità 1)  
Codice A/Probabilità 1 →  
Rischio Irrilevante /  
accettabile

-in rif. art. 2, comma 2-bis,  
D.Lgs. 10 marzo 2000,n. 74  
4 (Danno 4 x Probabilità 1)  
Codice A/Probabilità 1 →  
Rischio Irrilevante /  
accettabile

-in rif. art. 3 D. Lgs.  
10 marzo 2000, n. 74  
4 (Danno 4 x Probabilità 1)  
Codice A/Probabilità 1 →  
Rischio Irrilevante /  
accettabile

-in rif. art. 10 D. Lgs.  
10 marzo 2000, n. 74

				4 (Danno 4 x Probabilità 1) Codice A/Probabilità 1 → Rischio Irrilevante / accettabile	
--	--	--	--	---	--